ISSN 0393-5604

Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale del Piemonte â?? Inaugurazione dellâ??anno giudiziario 2026

Descrizione

Relazione del Presidente, Marco Pieroni

****

Quale Presidente della Sezione giurisdizionale e a nome dei magistrati assegnati alla Sezione, Consiglieri Luigi Gili, Giuseppe Maria Mezzapesa, Alessandra Olessina, Cristiano Baldi e Ivano Malpesi, saluto e ringrazio tutti i presenti: il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Professore Filippo Vari, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Prefetto Donato Giovanni Cafagna, il rappresentante del Questore di Torino, la rappresentante del Comune di Torino, Assessora Gabriella Nardelli, i rappresentanti delle Autonomie territoriali, lâ??Avvocato distrettuale dello Stato, Mauro Prinzivalli, i rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, gli Avvocati del foro privato, per il contributo fornito allâ??equilibrata evoluzione della giurisprudenza della Sezione, il rappresentante del Consiglio dellâ??ordine forense di Torino, le Forze dellâ??Ordine, per la collaborazione prestata, i Professori universitari oggi presenti e i rappresentanti del mondo universitario e di quello culturale, tutti i Colleghi della Corte, segnatamente la Procuratrice contabile regionale presso questa Sezione giurisdizionale, Presidente Fernanda Fraioli, il Presidente della Sezione del controllo Antonio Attanasio, il Presidente aggiunto alla Sezione di controllo Acheropita Mondera, i magistrati assegnati alla Procura regionale e alla Sezione di controllo per la Regione Piemonte, i Colleghi delle altre Magistrature e tutti gli altri partecipanti che, accogliendo lâ??invito ad assistere allâ??odierna cerimonia, hanno voluto attestare, con la loro presenza, lâ??attenzione per le funzioni svolte dal nostro Istituto.

Saluto il rappresentante dellâ??Associazione dei magistrati della Corte dei conti Presidente di Sezione Claudio Chiarenza.

Un saluto alla Presidente Maria Teresa Polito, che ha guidato la Sezione di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, e ai Professori Michele Rosboch e Sergio FoÃ , con i quali abbiamo organizzato un Seminario di studi su *Autonomie territoriali e finanza pubblica* che si terrÃ in questâ??aula il prossimo 26 marzo 2026, alle ore 9:15.

Un ringraziamento speciale a tutti i collaboratori amministrativi della Sezione e della Corte per il loro essenziale ausilio.

Desidero, altresÃ¬, ricordare la nostra funzionaria Dottoressa Paola Balbo che Ã¨ mancata nel corso del mese di gennaio.

***

Le ragioni dellâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario.

Lâ??odierna cerimonia dellâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario Ã¨ il momento piÃ¹ significativo per la nostra Istituzione per dare conto ai cittadini delle modalitÃ e dei risultati delle funzioni svolte (ai sensi degli artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost.) nellâ??anno trascorso per prevenire, individuare e contrastare i comportamenti illeciti produttivi di danno erariale che, come affermato dal Presidente della Repubblica e rimarcato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino lo scorso 24 febbraio in occasione dellâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario tenutasi a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, â??*feriscono il bene collettivo* â?•.

Lâ??inaugurazione Ã¨, dunque, doveroso momento pubblico del *redde rationem* circa gli esiti della attivitÃ giurisdizionale svolta dalla Corte dei conti nellâ??anno 2025 perchÃ© â??la giustizia Ã¨ amministrata in nome del popoloâ?• (art. 101, primo comma, Cost.) e ad esso deve responsabilmente darsi conto.

Il primario obiettivo della giurisdizione della Corte dei conti.

Primario obiettivo della giurisdizione intestata alla Corte dei conti Ã¨ offrire ai cittadini la garanzia del rispetto della legalitÃ e dellâ??uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertÃ e uguaglianza, nonchÃ© quei diritti inviolabili della persona umana scolpiti nella Carta costituzionale ed espressamente evocati nel Trattato dellâ??Unione europea.

Va in questa sede ricordato che le due funzioni giurisdizionali e controllo assegnate alla Corte dei conti operano in stretta sinergia per rafforzare la funzione di stimolo negli amministratori pubblici circa la grave responsabilitÃ del corretto amministrare (artt. 28 e 97, secondo comma, Cost.) nella gestione delle risorse che appartengono al popolo a garanzia: a) della rigorosa tenuta dei conti pubblici, cosÃ¬ assicurando, in coerenza con lâ??ordinamento dellâ??Unione europea, il conseguimento degli interessi dellâ??equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilitÃ del debito pubblico, anche a protezione delle nuove generazioni (artt. 97, primo comma, 81, primo comma, 119, primo comma, Cost.); b) del rispetto delle norme interposte in materia di coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, Cost.) degli enti che compongono la Repubblica (art. 114 Cost.).

Va qui ribadito che il modello istituzionale della Corte dei conti previsto in Costituzione attribuisce allâ??Istituto, unitamente alle funzioni di controllo e di garanzia da esercitare secondo il modello organizzatorio dellâ??ausiliarietÃ (art. 100, secondo comma, Cost.), funzioni proprie di Magistratura giudicante (art. 103, secondo comma, Cost.), intese, da un canto â?? su azione della Procura Requirente â?? ad intercettare le condotte illecite dannose con prevalente finalitÃ reintegratoria, e, dallâ??altro, attraverso il valore conformativo delle proprie pronunce, ad indurre comportamenti gestori

di sostanziale prevenzione dellâ??illecito erariale attraverso lâ??estensione dei principi affermati dalla Corte nelle proprie pronunce, anche oltre i casi di specie, a garanzia della legalitÃ dellâ??azione amministrativa e del buon andamento nellâ??impiego del pubblico denaro.

In questo senso, va evidenziata lâ??icastica metafora â?? evocata dal Presidente Guido Carlino (al quale rivolgo il saluto di tutti noi) nellâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario il 14 febbraio 2025 nellâ??Aula delle Sezioni Riunite in Roma â?? della Corte dei conti quale â??bussolaâ?• che, nel territorio, orienta la Regione Piemonte e gli enti locali che ivi insistono, in funzione di prevenzione e contrasto delle deviazioni dai principi di legalitÃ e del buon andamento.

In linea con i principi costituzionali di autonomia (art. 5 Cost.) e di sussidiarietÃ (art. 118 Cost.), il decreto-legge n. 174 del 2012 (conv., con mod. dalla legge n. 213/2012) ha sapientemente disegnato lâ??articolazione della Corte sul territorio.

Nel mutato assetto del federalismo costituzionale, la Corte Ã¨ stata significativamente qualificata quale Istituzione dello Stato-ordinamento e non giÃ soltanto dello Stato-apparato, le cui funzioni, a seguito della riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, sono poste a presidio del rispetto delle norme interposte espressive di principi fondamentali della materia Â«coordinamento della finanza pubblicaÂ» (Corte cost., sent. n. 39/2014).

La legge di riforma della Corte dei conti

Premessa.

Il breve spazio assegnato alla Relazione sullâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario per esporre[1] le novitÃ normative intervenute nellâ??anno â?? in specie, riguardanti la Corte dei conti â?? non ne consente una esaustiva disamina; dâ??altro canto, la complessitÃ dei sistemi giuridici multilivello, di cui quello vigente costituisce manifestazione, risulta, quanto al diritto contabile, in generale e al regime della responsabilitÃ amministrativa, in particolare, connotato da un elevato tasso di instabilitÃ , derivante *ad extra* (come si accennava nella Relazione dello scorso anno) dalla riforma della *Governance europea* dellâ??aprile 2024 e *ad intra* dai continui interventi del legislatore, quanto meno a far data dal decreto-legge n. 76 del 2020 (in particolare, art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che ha introdotto il c.d. scudo erariale, in vista della dichiarata finalitÃ di far fronte alle esigenze della cd. burocrazia difensiva e in ultima analisi di realizzare, al meglio, il principio costituzionale del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.).

Le novitÃ della legge n. 1 del 2026.

Nel delineato contesto, assume particolare rilevanza la legge 7 gennaio 2026, n. 1 â??Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchÃ© delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilitÃ amministrativa e per danno erarialeâ?•.

Le novitÃ normative introdotte dalla legge si riflettono in modo significativo sulle funzioni della Corte dei conti, che, anche nel quadro delle norme costituzionali e di diritto dellâ??Unione europea contenute nei trattati e nelle fonti di diritto derivato, costituiscono presidio fondamentale di garanzia e di tutela delle risorse pubbliche nel cointestato e coordinato esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali.

A conferma delle osservazioni giÃ formulate dalla Corte dei conti in sede consultiva sui diversi testi di disegni di legge via via approvati (delib. n. 3/2025/CONS e n. 4/2024/CONS), il primo esame applicativo della nuova disciplina in tema di responsabilitÃ evidenzia aporie e profili di non sicura razionalitÃ amministrativa dellâ??intervento legislativo.

La discontinuitÃ della legge n. 1 del 2026 rispetto alla stagione di riforme degli anni â??90.

Su di un piano ordinamentale, sia pure brevemente, non puÃ², preliminarmente, non osservarsi che il senso complessivo della legge n. 1 del 2026 si pone in forte discontinuitÃ con la stagione delle riforme degli anni â??90 (cfr. legge delega n. 421/1990) che hanno riguardato: a) la riforma della pubblica amministrazione attraverso la distinzione politica/amministrazione; b) il passaggio dal modulo organizzatorio del rapporto gerarchico al rapporto di direzione, e cioÃ¨ dallâ??ordine alla direttiva; c) la marcata responsabilizzazione gestionale degli amministratori delle risorse finanziarie loro assegnate per il conseguimento degli obiettivi fissati dai vertici politici; d) la riforma del bilancio strettamente legata sotto il piano organizzativo a quella amministrativa in virtÃ¹ della quale le unitÃ elementari del bilancio (cd. per la decisione) sono articolate per centri di responsabilitÃ , cosÃ¬ dando evidenza al profilo del *redde rationem* e cioÃ¨ alla fase gestionale nellâ??esercizio delle risorse di bilancio assegnate; e) la rimodulazione, attraverso la contrattazione collettiva, del sistema retributivo della dirigenza pubblica, segnatamente sotto il profilo delle componenti variabili dello stipendio, quali lâ??indennitÃ di posizione e di risultato; f) la riforma della Corte dei conti che, con la legge n. 20 del 1994, ha introdotto una decisa riduzione della funzione del controllo preventivo su atti, impeditivo dellâ??efficacia degli stessi, per assegnare allâ??Istituto quella di un esteso controllo sulla gestione, cosÃ¬ contenendo, il piÃ¹ possibile, il condizionamento tutorio della Corte, per valorizzare una moderna burocrazia e realizzare la migliore, efficiente, efficace ed economica gestione delle pubbliche risorse.

Le aporie della legge n. 1 del 2026.

Quanto, poi, in particolare, allâ??impatto delle nuove disposizioni della legge n. 1 del 2026, si rileva che le stesse appaiono piÃ¹ rivolte a marcatamente enfatizzare, sul piano strettamente soggettivo, lâ??introduzione di esimenti in caso di *mala gestio* degli amministratori danneggianti piuttosto che a garantire prioritariamente lâ??oggettivo conseguimento della *bona gestio* in mancanza di un sicuro automatismo tra abbassamento del carattere deterrente della natura risarcitoria propria della responsabilitÃ erariale e realizzazione dellâ??auspicato obiettivo di garantire una maggiore efficienza e celeritÃ dellâ??azione amministrativa.

Di qui il malcerto *limen* della responsabilitÃ quale ragione di stimolo e non di disincentivo, cui la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024 (richiamando la piÃ¹ risalente sentenza n. 371/1998) intendeva fare riferimento nellâ??offrire al legislatore possibili ancoraggi di ragionevolezza nella nuova disciplina della responsabilitÃ , comunque indefettibilmente incentrata sullâ??art. 28 della Costituzione.

Peraltro, lâ??idea di perseguire il miglioramento dellâ??efficienza dellâ??azione amministrativa, anche sotto il profilo della celeritÃ , attraverso interventi circoscritti al regime della responsabilitÃ erariale o comunque alle funzioni di controllo preventivo o anche â??consultiveâ?• della Corte dei conti, di per sÃ©, non puÃ² risultare sufficiente a conseguire lâ??effetto sperato, considerato che obiettivi quali il contrasto al cd. fenomeno della â??paura della firmaâ?• debbono e possono essere conseguiti prioritariamente mediante la riduzione della complessitÃ normativa (di cui, peraltro, soffrono anzitutto i comuni cittadini della Repubblica, i quali senza alcuna specializzazione professionale, sono

inderogabilmente e rigorosamente chiamati a rispondere semplicemente per colpa lieve, si pensi al complesso intrico e allâ??elevato tecnicismo della legislazione fiscale, cui gli stessi cittadini si trovano responsabilmente a confrontarsi in funzione degli ineludibili adempimenti loro richiesti in qualitÃ di contribuenti).

SennonchÃ©, la non limpida formulazione di molte delle disposizioni introdotte dalla legge n. 1 del 2026 e lâ??insoddisfacente tecnica di intarsio normativo impiegato rischia di portare, paradossalmente, in una direzione opposta rispetto a quella voluta e auspicata dallo stesso legislatore.

Le modifiche del sistema della responsabilitÃ amministrativa.

Innanzitutto, nel breve periodo, occorrerÃ attendere il consolidarsi della giurisprudenza della Corte dei conti sui *nova* introdotti in ognuna delle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 2026 (ad esempio, e senza pretesa di esaustivitÃ delle questioni: a) sul perimetro applicativo della colpa grave tipizzata, b) sullâ??â??obbligoâ?• dellâ??esercizio del potere riduttivo, c) sulla decorrenza del termine prescrizionale, d) sulla ricaduta delle nuove norme in ordine ai giudizi in corso in difetto di disciplina transitoria, e) sulla definizione di â??buona fedeâ?• degli organi politici, f) sul nuovo concetto di â??occultamento dolosoâ?•, g) sullâ??operativitÃ del regime disciplinare connesso alla condanna del dirigente o del funzionario, anche in relazione allâ??impugnabilitÃ o meno della misura sanzionatoria irrogata dalla Corte dei conti innanzi ad altra giurisdizione ovvero innanzi alla stessa Corte dei conti, h) sul regime dellâ??assicurazione contro i danni patrimoniali, alla *ratio* del litisconsorzio necessario disposto per lâ??impresa di assicurazione, disposizione (art. 2, comma 4-*bis*, della legge n. 20 del 1994, introdotto dallâ??articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1), che, sulla base del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, art. 19-*quinquies*, troverÃ applicazione a decorrere dal 1Â° gennaio 2027, i) sullâ??eventuale sussunzione del contenzioso innanzi alla Corte dei conti del rapporto privatistico assicurato/assicuratore, l) sulla latitudine delle esimenti riconducibili allâ??esito del controllo preventivo di legittimitÃ , o al rilascio del â??parereâ?• o sulla portata del cd. silenzio assenso sulla â??soluzioneâ?• proposta dallâ??amministrazione richiedente, m) sul rapporto della nuova disciplina con il rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) o con la responsabilitÃ operante, ad esempio, in materia sanitaria, di cui alla legge n. 24 del 2017).

Si tratta di questioni molto complesse che potranno anche comportare â?? fermo restando il tentativo di interpretazioni costituzionalmente orientate â?? non implausibili dubbi di legittimitÃ costituzionale della nuova disciplina (eventualmente elevabili attraverso lâ??accesso in via incidentale alla Corte costituzionale) o di coerenza della stessa con diritto unionale (utilizzando, se del caso, lo strumento della pregiudiziale comunitaria).

La conseguenza dellâ??â??incerto interpretareâ?• non risolverÃ , quanto meno fino a decantazione delle linee interpretative anche nomofilattiche della giurisprudenza contabile, la â??fatica dellâ??amministrareâ?•, a cui il legislatore intende, ora, principalmente porre rimedio; anzi, lâ??effetto di sistema sullâ??ordinamento complessivamente considerato non potrÃ che risultare malfermo e di incerta definizione con riflessi sulla â??imprevedibilitÃ â?• applicativa delle nuove misure e, in ultima analisi, sullâ??effettivitÃ del conseguimento di unâ??amministrazione piÃ¹ efficiente, piÃ¹ efficace e piÃ¹ economica.

La* ratio *della riforma e la reale difficoltÃ del suo conseguimento.

Se la finalitÃ , infatti, Ã¨ quella di garantire una maggiore efficienza dellâ??amministrare, grazie al venir meno della cd. â??paura della firmaâ?•, appare, perÃ², ipotizzabile, per le ragioni dette, considerati i tempi â?? prevedibilmente non brevi â?? di stabilizzazione della giurisprudenza, ma giÃ anticipate nei pareri resi dalla Corte dei conti, una compromissione non irrilevante proprio del principio del buon andamento dellâ??azione amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) per lâ??aggravarsi delle incertezze applicative delle nuove misure, nonchÃ© un possibile detrimento di altri rilevanti interessi costituzionali (quali quelli custoditi negli artt. 3 e 28 Cost., senza, peraltro, escludere possibili ricadute sul piano della copertura finanziaria â?? art. 81, terzo comma Cost. â?? a causa della fissazione della soglia obbligata di non risarcibilitÃ del danno, ricadente cosÃ¬ sulla fiscalitÃ generale, ma senza previste compensazioni. Dâ??altro canto la nozione di risarcimento si fonda sul binomio *deminutio patrimonii*â??reintegrazione per equivalente; il risarcimento, dunque, Ã¨ da correlare allâ??integralitÃ del danno e non ad una sua mera porzione).

Alla luce di quanto precede, al Giudice del caso concreto incombe la grave responsabilitÃ dellâ??interpretazione delle nuove norme che, attraverso le peculiaritÃ dei casi oggetto di scrutinio, riveleranno profili talvolta â??non visibiliâ?• a prima lettura; di qui anche un rilevante onere del giudicante, sopposto comâ??Ã¨ solo alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) di dare applicazione alla nuova normativa, previo raffronto della stessa con i parametri costituzionali o eurounitari.

Lâ??art. 1, comma 1-octies, della legge n. 2 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026.

Con riferimento allâ??art. 1, comma 1-*octies*, della legge n. 2 del 1994, introdotto dalla legge n. 1 del 2026, peculiare e particolarmente evidente nei giudizi pervenuti allâ??esame della Sezione Ã¨ la non irrilevante â??dismisuraâ?•, per palese sproporzione, della riduzione edittale del danno risarcibile nella soglia massima del 30 per cento (ben oltre il noto criterio di equilibrio dellâ??*ultra dimidium*) fissata dal legislatore a carico del danneggiante e del 70 per cento a carico dei cittadini della Repubblica danneggiati, senza rimessione al giudice della causa di una valutazione riduttiva del danno caso per caso.

In questa sede vale evidenziare che la Corte, in sede consultiva (SSRR. n. 4/2024/CONS, punto 2.5.), aveva espressamente manifestato perplessitÃ circa lâ??introduzione di un limite edittale della responsabilitÃ , laddove osservava che: â??[p]er le ragioni sovra esposte, dunque, un tetto potrebbe in linea astratta ipotizzarsi, in misura ragionevole e in coerenza con le previsioni giÃ vigenti nellâ??ordinamento, avendo riguardo al valore economico-monetario del danno erariale risarcibile e, soprattutto, solo rispetto a specifiche categorie che potrebbero essere oggetto di tipizzazione in relazione alla particolare esposizione al rischio e comunque legate da rapporto di impiego, anche onorario, con la pubblica amministrazione;â?•.

Il parere proseguiva evidenziando che â??deve lasciarsi [â?¦] immutata la responsabilitÃ per lâ??intero danno per gli altri soggetti, escludendosi, in ogni caso, non solo le ipotesi in cui il danno sia stato cagionato con dolo o illecito arricchimento, ma anche quelle riguardanti risorse dellâ??Unione Europea â?? soggette allâ??obbligo di integrale recupero in base allâ??art. 325 TFUE â?? oppure imputabili a soggetti che abbiano beneficiato, a qualunque titolo, di fondi pubbliciâ?•.

Le Sezioni Riunite della Corte concludevano affermando che: â??come giÃ chiarito nel precedente parere [SSRR. n. 3/2024/CONS], le finalitÃ della riforma potrebbero molto piÃ¹ efficacemente essere perseguite attraverso altri tipi di intervento normativo, in quella sede giÃ analiticamente richiamati: fra questi, una disciplina del potere riduttivo, non vincolata a rigidi automatismi, nÃ© ancorata a limiti

edittali, bensÃ¬ disciplinata attraverso la previsione di criteri di esercizio e obblighi motivazionali anche in caso di mancata applicazione, nei termini esplicitati nel testo emendativo a quello in esame, in calce riportato.â?•

Orbene, proprio in relazione alla disposizione che introduce lâ??obbligo per il Giudice di riduzione del danno erariale non oltre la soglia fissa di un massimo del 30 per cento (precludendo al giudice di calibrare la misura in relazione alle caratteristiche del caso concreto, cfr. Corte cost. sent. n. 220/1995, punto 4 del *diritto*), lâ??â??impedimentoâ?• allâ??*intentio legis* a conseguire una piena razionalitÃ del sistema di sicuro raggiungimento della migliore modalitÃ di efficienza amministrativa non puÃ² dirsi condizionato in via principale da difficoltÃ interpretative (peraltro, fisiologiche nellâ??attuazione di nuove norme, anche se nel caso di specie il *vulnus* di scarsa chiarezza del nuovo ordito normativo se non di oscuritÃ dello stesso alla *firmitas* ordinamentale Ã¨ particolarmente pervasivo) ma segnatamente proprio dal non ragionevole automatismo tra riduzione â??certaâ?• del regime della responsabilitÃ e conseguimento â??incertoâ?•, oltre che non dimostrato, del sicuro operare del principio costituzionale di cui allâ??art. 97, secondo comma, Cost.

Tantâ??Ã¨, ad esempio, che nei lavori preparatori della legge non Ã¨ dato rinvenire alcuna valutazione dellâ??impatto â??certamenteâ?• o anche almeno â??migliorativoâ?• della misura introdotta, anche in relazione allâ??esperienza maturata nel periodo di vigenza del regime dello scudo erariale (che, rispetto a quello introdotto, costituiva evidente anticipazione), circa il conseguimento di una piÃ¹ razionale azione amministrativa da ricondurre alla mitigazione del modello di soggettiva attribuzione della responsabilitÃ amministrativa.

Lâ??ampliamento della funzione consultiva.

Si vuole qui anche rimarcare che la legge n. 1 del 2026 Ã¨ intervenuta altresÃ¬ sulla funzione consultiva, con la possibilitÃ di esprimere pareri â??*anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse allâ??attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)*â?•. Lâ??applicazione di tale disposizione non potrÃ tuttavia comportare una trasformazione della funzione consultiva in â??consulenzialeâ?•, restando inibita qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralitÃ , indipendenza e imparzialitÃ che contraddistingue lâ??attivitÃ della Corte dei conti e che preclude a un magistrato di sostituirsi allâ??amministrazione, tantâ??Ã¨ che il legislatore (anche sulla base dei rilievi evidenziati in sede consultiva dalle Sezioni Riunite della Corte, cfr. delibb. n. 3/2025/CONS e n. 4/2025/CONS), ha mutato lâ??originaria sintetica espressione â??anche su fattispecie concreteâ?• con la piÃ¹ coerente â??anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concreteâ?• (art. 2, comma 1, l. n. 1/2026; si vedano al riguardo, in prima applicazione della disposizione in materia consultiva, le recenti deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti per lâ??Emilia-Romagna n. 14/2026/PAR, n. 15/2026 PAR, n. 16/2026/PAR depositate il 26 febbraio 2026).

Diversamente, si urterebbe contro il principio costituzionale dellâ??ausiliarietÃ assegnato dalla Costituzione alla Corte dei conti per modo che non puÃ² ammettersi una surroga della magistratura contabile nella risoluzione di quesiti gestionali in concreto, stante, altresÃ¬, la vigenza del principio di riserva di amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).

Il cd. silenzio assenso nel caso di decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo o per il rilascio del parere in ordine alla â??soluzioneâ?• prospettata dallâ??ente

richiedente.

Peculiare Ã¨ disciplina del cd. silenzio assenso conseguente al decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo o per il rilascio del parere in ordine alla â??soluzioneâ?• prospettata dallâ??ente richiedente (art. 1, comma 1-*ter* della legge n. 20 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026 e art. 2 della legge n. 1 del 2016).

In entrambi i casi, la valenza di automatica esenzione quale diretta conseguenza dellâ??eventuale silenzio della Corte nel controllo preventivo dellâ??atto o nel rilascio del parere diviene strumentale non alla garanzia di legalitÃ finanziaria nellâ??attuazione dei programmi di spesa della p.a. o comunque riconducibili alla materia della contabilitÃ pubblica ma, principalmente, quale mero e sterile (quanto meno ai fini del conseguimento del pubblico interesse alla corretta gestione delle pubbliche risorse) titolo di esonero dalla responsabilitÃ amministrativa.

La delega legislativa.

Come evidenziato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino, lâ??esigenza di correttivi, non solo formali della riforma appena introdotta, potrebbe emergere anche in sede di attuazione della delega legislativa, contenuta allâ??art. 3 della legge n. 1 del 2026, attinente soprattutto a profili organizzativi della Corte dei conti. Tanto piÃ¹ che i principi e i criteri di delega, come osservato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, necessitano di una interpretazione e attuazione nel pieno rispetto, non solo dellâ??art. 76 della Costituzione, ma anche dei principi costituzionali su cui si fondano lâ??organizzazione e lâ??esercizio delle funzioni magistratuali dellâ??Istituto.

In questo contesto, la prevista fusione di sezioni, a livello sia centrale sia territoriale, sul piano organizzativo non dovrÃ incidere sullâ??autonomia funzionale interna della Corte, nÃ© compromettere lâ??indipendenza delle sue varie componenti. Le funzioni esercitate, pur se concepite in rapporto di reciproca complementaritÃ , al comune fine di dare attuazione al principio di buon andamento, vanno tenute distinte in quanto diversi sono gli interessi immediatamente tutelati: quelle di controllo focalizzate su atti e su gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva; quelle giurisdizionali su condotte e su comportamenti soggettivi di chi svolge lâ??attivitÃ di amministrazione. Deve, dunque, scongiurarsi ogni impropria commistione di tali funzioni, che possa pregiudicare gravemente lâ??imparzialitÃ del giudice e quindi violare il principio del giusto processo e quello del giudice naturale precostituito per legge (artt. 111 e 25 Cost.).

Va, altresÃ¬, preservato il radicamento costituzionale della dimensione regionale nella distribuzione dei poteri pubblici e nella struttura della finanza pubblica: la Corte dei conti svolge una funzione di presidio unitario della legalitÃ e della responsabilitÃ amministrativa su tutto il territorio nazionale ed Ã¨ solo la dimensione regionale che assicura lâ??uniformitÃ del controllo, la razionale distribuzione delle competenze e la piena attuazione dellâ??autonomia regionale nei limiti previsti dalla Costituzione (artt. 5, 81, 117, 119 e 120 Cost.).

La giurisprudenza della Sezione: le principali pronunce[2].

Lâ??attivitÃ della Sezione ha riguardato plurimi profili sia processuali che sostanziali del giudizio di responsabilitÃ amministrativa, del giudizio di conto e di quello pensionistico.

I ristretti tempi assegnati mi impongono di riferire in modo sintetico sulle principali linee giurisprudenziali della Sezione, rinviando alla consultazione del repertorio (allegato alla Relazione orale) delle pronunce della Sezione pubblicate nellâ??anno.

(Sul sito *internet* della Corte dei conti regionale Ã¨ anche consultabile una breve pubblicazione, predisposta dalla Sezione, illustrativa dei profili storici e artistici del Palazzo in cui ha ora sede la Corte dei conti per il Piemonte).

A) La Sezione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sullâ??azione concernente la responsabilitÃ del dipendente di una societÃ a partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo degli enti pubblici partecipanti, per i danni cagionati al patrimonio della societÃ stessa; in tal caso, i requisiti dellâ??*â??in house providingâ?•* e del controllo analogo vanno indagati in modo oggettivo, indipendentemente dalla qualificazione attribuita alla societÃ dagli organi amministrativi o dallâ??ente controllante o anche in difetto di una loro formale qualificazione, dovendo prevalere la realtÃ di fatto e di diritto; dâ??altro canto, la deliberazione dellâ??organo amministrativo di una societÃ che qualifichi la stessa come soggetta a controllo analogo ha natura meramente ricognitiva di uno stato di fatto o di diritto giÃ sussistente, essendo dunque irrilevante ai fini del momento di determinazione della giurisdizione (**sent. n. 296/2025**).

B) In tema di rapporto di servizio, la Sezione ha affermato che Ã¨ idonea a radicare la responsabilitÃ contabile lâ??esistenza di una relazione funzionale tra lâ??autore dellâ??illecito causativo di danno patrimoniale â?? che ben puÃ² essere un soggetto privato â?? e lâ??ente pubblico danneggiato; e tale relazione Ã¨ configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppur in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attivitÃ della pubblica amministrazione. La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e lâ??amministrazione o lâ??ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo dâ??impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtÃ¹ della quale tale soggetto, per lâ??attivitÃ svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorchÃ© temporaneamente e anche in via di fatto, nellâ??apparato organizzativo o nellâ??iter procedimentale dellâ??ente, sÃ¬ da rendere il primo compartecipe dellâ??operato del secondo; dâ??altro canto, si esercita attivitÃ amministrativa non solo quando si svolgono funzioni politiche e poteri autoritativi, ma anche, quando, nei limiti consentiti dallâ??ordinamento, si perseguono le finalitÃ proprie dellâ??amministrazione pubblica mediante unâ??attivitÃ disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti Ã¨ rappresentato dallâ??evento dannoso, verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non piÃ¹ dal quadro di riferimento â?? pubblico o privato â?? nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; nella specie, trova conferma la sussistenza del rapporto di servizio per tutti i convenuti, persone fisiche e giuridiche richiamando cospicua giurisprudenza in materia (**sent. n. 295/2025**).

C) Da segnalare la pronuncia in tema di â??danno alla concorrenzaâ?•: esso non puÃ² ritenersi sussistente â??*in re ipsa*â?• per il solo fatto, cioÃ¨, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra piÃ¹ offerte, dovendosi provare, da parte dellâ??attore, che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo danno patrimoniale allâ??Ente pubblico; piuttosto, esso indica, in forma sintetica, il danno patrimoniale subÃ¬to dallâ??amministrazione pubblica per non aver conseguito il risparmio di spesa che sarebbe stato

possibile ottenere mediante il confronto in gara tra piÃ¹ offerte, configurando un â??danno da differenzaâ?• tra lâ??offerta economicamente realizzabile attraverso il rispetto delle regole concorrenziali e quella in concreto realizzata, nella specie, consistente in un minor risparmio non conseguito dallâ??amministrazione derivante dalla mancanza di confronto competitivo tra le imprese (**sent. n. 9/2026**).

D) Con una articolata pronuncia, la Sezione ha esaminato il cd. danno da disservizio.

In proposito, Ã¨ stato ricordato che la giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato diverse tipologie di danno da disservizio:

1) il danno da disservizio in senso stretto, quando il servizio non Ã¨ conforme alle sue qualitÃ essenziali (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 43/2020 e Sez. III App. n. 159/2020);

2) il disservizio da riduzione dâ??efficienza (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. nn. 293/2019 e 528/2018);

3) il danno da disservizio per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalitÃ del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti allâ??accertamento dellâ??illecito erariale (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 8/2017 e Sez. I App. n. 523 del 2012);

4) il danno da disservizio da mancata resa del servizio (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. n. 378/2023), tale per cui si ha rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione della stessa (**sent. n. 10/2026**).

La fattispecie esaminata ha riguardato, in particolare, il danno da disservizio da esercizio â??illecito di pubbliche funzioniâ?•, definito anche come â??danno da servizio apparenteâ?• o da â??disservizio in senso ampioâ?•, caratterizzato dallâ??interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini privati ed egoistici contrapposti a quelli perseguiti dallâ??ordinamento, che interrompe il sinallagma funzionale con riferimento allâ??intera prestazione resa, la quale, per tale motivo, risulta â??desostanziataâ?• (**sent. n. 10/2026**).

In proposito, la Corte ha affrontato i seguenti profili:

i) il danno per cui puÃ² procedersi al ristoro non puÃ² essere individuato automaticamente in conseguenza della violazione di norme di legge o di condotte illecite, non configurandosi quale danno *in re ipsa*; esso va, dunque, adeguatamente e puntualmente provato; del resto, il giudice contabile Ã¨ il giudice del danno, ovvero della *deminutio patrimonii* subita da unâ??amministrazione pubblica, *sub specie* tanto di maggiore spesa quanto di minore entrata, non della mera legittimitÃ del provvedimento o liceitÃ del comportamento del soggetto agente (**sent. n. 10/2026**);

ii) sotto il profilo della quantificazione del danno da disservizio conseguente allâ??â?•esercizio illecito di pubbliche funzioniâ?•, il *quantum* costituisce un pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria, a causa della sua intrinseca â??diffusivitÃ â?•; per tali motivi, la determinazione del danno puÃ² avvenire anche con valutazione equitativa, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e verificabili. Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, perÃ², non giÃ alla delimitazione dei danni risarcibili (il â??seâ?• della risarcibilitÃ), bensÃ¬ alla liquidazione, ossia alla

determinazione della misura del danno (il â??quantoâ?• della risarcibilitÃ); in tema di disservizio conseguente allâ??â?•esercizio illecito di pubbliche funzioniâ?•, due sono i presupposti che consentono lâ??impiego del criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice in esame: i) che vi sia la certezza sullâ??*an*, ossia sullâ??esistenza del danno, previa pertinente produzione di elementi di prova; ii) che vi possa essere incertezza oggettivamente non eliminabile sul *quantum*, ossia lâ??impossibilitÃ di valutare il danno nel suo preciso ammontare, non colmabili in alcun altro modo, se non *attraverso* il ricorso ad una valutazione equitativa (**sent. n. 10/2026**);

iii) in particolare, la Corte ha ritenuto non fondata lâ??azione della Procura contabile per danno da disservizio per asserita rottura del rapporto sinallagmatico, quantificato in citazione nellâ??ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte a carico del convenuto, posto che, dagli atti e dalla documentazione versata in giudizio, le pur numerose e protratte irregolaritÃ poste in essere dal medesimo convenuto nello svolgimento dellâ??attivitÃ lavorativa non sono tali da comprovare la ritenuta completa disutilitÃ delle prestazioni lavorative effettuate dal convenuto definite â??un non servizioâ?• ed in misura tale da infrangere *in toto* e lungo lâ??intero arco temporale della presenza del convenuto in ufficio il sinallagma contrattuale, difettando la prova della certezza del danno non ricavabile nellâ??*an* sulla base di mere presunzioni, dovendo, piuttosto, essere fornita, da parte del requirente, la dimostrazione della stretta incidenza dellâ??attivitÃ , qualificata di â??incuriaâ?•, sul rapporto di lavoro o, meglio, sullâ??inefficienza asseritamente â??integraleâ?• della prestazione lavorativa del convenuto per disutilitÃ globale della stessa, per modo che lâ??intera prestazione resa ne risulterebbe â??desostanziataâ?• e quindi svuotata *ab imis* di ogni risultato utile, tanto piÃ¹ che il convenuto risulta aver svolto, per il periodo temporale di riferimento, anche mansioni diverse da quelle attinenti al settore demo-anagrafico oggetto di contestazione (**sent. n. 10/2025**).

E) in tema di responsabilitÃ amministrativa per prestazioni rese con falso diploma, la Corte ha ritenuto che ai fini dellâ??accertamento della sussistenza del danno erariale debba valutarsi in concreto se detta prestazione comunque resa possa ritenersi in radice non utile, procedendosi poi, nel caso di ritenuta non disutilitÃ della stessa, alla determinazione del *quantum* del danno erariale; se, infatti, deve ritenersi che lâ??Amministrazione non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto, laddove il dipendente pubblico fosse stato provvisto di valido diploma, va tuttavia esclusa una completa disutilitÃ della prestazione resa ove questâ??ultima sia correlata: i) a un non elevato livello di qualificazione delle mansioni svolte; ii) il prestatore fosse, comunque, provvisto di altro titolo professionale; in tale contesto, il giudice valuterÃ , ai fini dellâ??accertamento del danno da prestazione con falso diploma: a) lâ??*an* del vantaggio per la p.a.; b) nellâ??affermativa, e cioÃ¨ acclarato il conseguimento del vantaggio per la p.a., il *quantum* dellâ??eventuale danno da ascrivere al convenuto ove in tutto o in parte bilanciato dallâ??utilitÃ della prestazione effettuata, facendo ricorso a una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.); nella fattispecie, tenuto conto dellâ??esistenza di un titolo abilitante, sia pure diverso da quello prescritto, e della natura marginale delle mansioni svolte, il Collegio ha ritenuto equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, rispetto a quella attesa (con diverse modulazioni percentuali), riconoscendo, quindi, per il residuo lâ??utilitÃ percepita dallâ??Amministrazione (**sent. n. 4/2025**).

F) In tema di nesso causale, la Sezione ha ritenuto che il criterio di valutazione di detto nesso non conduce ad una veritÃ strettamente oggettiva ma rivela la ricostruzione fattuale che appaia la piÃ¹ coerente e motivata poichÃ© fondata su argomentazioni solide e prive di evidenti contraddizioni sulla base del modello di ragionamento definito come preponderanza dellâ??evidenza o prevalenza relativa della probabilitÃ ; invero, la regola del â??piÃ¹ probabile che nonâ?•, implica che, rispetto ad ogni

enunciato, si consideri lâ??eventualitÃ che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano unâ??ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa; tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, abbia un grado di conferma logica superiore allâ??altra: sarebbe irrazionale, infatti, preferire lâ??ipotesi che Ã¨ meno probabile dellâ??ipotesi inversa; in altri termini, lâ??affermazione della veritÃ dellâ??enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciÃ² accade quando vi sono una o piÃ¹ prove dirette â?? di cui Ã¨ sicura la credibilitÃ o lâ??autenticitÃ â?? che confermano quellâ??ipotesi, oppure vi sono una o piÃ¹ prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. Laddove, poi, ricorrano plurimi enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, cosÃ¬ configurandosi lâ??ipotesi di â??multifattorialitÃ â?• nella produzione di un evento dannoso, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice sia legittimato a scegliere come â??veroâ?• lâ??enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili; in tale contesto, il criterio del â??piÃ¹ probabile che nonâ?• costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalitÃ â?? regolante cioÃ¨ lâ??indagine di un determinato rapporto tra fatti o eventi â?? mentre la valutazione del compendio probatorio Ã¨ informata al criterio piÃ¹ elastico della attendibilitÃ â?? ovvero della piÃ¹ elevata idoneitÃ rappresentativa e congruitÃ logica degli elementi di prova assunti -, come predicato della maggiore o minore â??congruitÃ logicaâ?• dellâ??inferenza critica, valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme (**sent. 4/2026**).

G) In tema di responsabilitÃ medica, Ã¨ stato ritenuto che non possa essere utilmente invocato, a discolpa del convenuto, lâ??aver fatto affidamento sulle valutazioni svolte da colleghi dellâ??*Ã©quipe* medica, dal momento che, come noto, in caso di cooperazione nellâ??attivitÃ medico-chirurgica, anche se svolta non contestualmente (la cd. responsabilitÃ medica dâ??Ã©quipe in forma diacronica), â??ogni sanitario â?? assumendo in quanto tale un obbligo di garanzia nei confronti del paziente â?? oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, non puÃ² esimersi dal conoscere lâ??attivitÃ svolta da altro collega, e perciÃ² dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio a quegli errori evidenti e, come tali, rilevabili con lâ??ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medioâ?• (**sent. n. 2/2025**).

Con la stessa sentenza, la Corte ha evidenziato che nella quantificazione del danno da porre in concreto a carico del medico convenuto deve essere tenuta in adeguata considerazione la circostanza che lâ??attuale regime della responsabilitÃ medica tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con lâ??esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dellâ??autore dellâ??evento dannoso: ciÃ² nel senso che la rilevanza e la centralitÃ della colpa non costituisce piÃ¹ lâ??unico criterio di interpretazione di tale forma di responsabilitÃ , poichÃ© gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno in parte, va fatto ricadere sullâ??Amministrazione danneggiata; ciÃ² comporta, in altri termini, che non appare irragionevole ritenere insito, in unâ??attivitÃ di per sÃ© rischiosa ma al contempo necessaria, lâ??accollo di una parte di rischio in capo a chi quellâ??attivitÃ organizza e gestisce, e dunque allâ??amministrazione di riferimento; a maggior ragione allorchÃ©, come nel caso di specie, siano riscontrabili carenze organizzative della struttura (impossibilitÃ dellâ??effettuazione di R.M.N. nei fine settimana) che, se non rivestono certo efficacia scriminante, avrebbero comunque favorito e facilitato una piÃ¹ rapida e corretta diagnosi. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la responsabilitÃ erariale del convenuto, ma in applicazione del potere riduttivo dellâ??addebito di cui allâ??articolo 83 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e valorizzando, in particolare, la non risultanza di precedenti disciplinari in capo al sanitario, la proporzionalitÃ tra danno e rischi insiti nellâ??attivitÃ e retribuzione del convenuto, nonchÃ© il concreto apporto causale

riferibile alla medesima, il Collegio ritiene equo e ragionevole ridurre lâ??importo del danno del 50 per cento rispetto alla pretesa attorea (**sent. n. 2/2025**).

H) In ordine alla quantificazione del danno, la Sezione ha ritenuto che essa debba essere perimetrata secondo le regole della causalitÃ giuridica, dovendosi tenere distinto il nesso eziologico tra comportamento ed evento, fonte della responsabilitÃ , rispetto a quello inerente al rapporto eventoâ??conseguenze dannose, necessario per imputare al danneggiante i danni strettamente derivanti dalla sua condotta; in sostanza, il danno rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, sorretto il primo dalla causalitÃ materiale ed il secondo da quella giuridica come nellâ??ipotesi del danno oggetto dellâ??obbligazione risarcitoria aquiliana che si configura esclusivamente quale danno conseguenza del fatto lesivo, di cui Ã¨ un elemento lâ??evento lesivo; talchÃ©, se sussistesse solo il fatto lesivo, ma non un danno-conseguenza, non vi sarebbe alcuna obbligazione risarcitoria (cfr. articoli 1223, 1226, 1227, comma secondo, e 2056 cod. civ.); ne discende che Ã¨ compito del giudicante, una volta accertata, sul piano della causalitÃ materiale, la responsabilitÃ dellâ??autore della condotta illecita, procedere â?? eventualmente anche con criteri equitativi â?? alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalitÃ giuridica (rettamente intesa come relazione tra lâ??evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili allâ??esito prodottesi) onde ascrivere allâ??autore della condotta, responsabile *tout court* sul piano della causalitÃ materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente allâ??evento di danno; nel caso di specie, in disparte la legittimitÃ della condotta serbata dal Comune â?? di non proporre appello avverso la sentenza sfavorevole del Tar per illegittima occupazione di un terreno di proprietÃ privata, per quanto plausibile in considerazione della conduzione di trattative stragiudiziali per il bonario componimento della questione e tale da giustificare il ritardo nella scelta di procedere allâ??occupazione sanante -, cionondimeno Ã¨ innegabile che essa ha determinato delle conseguenze dannose ulteriori e non strettamente collegabili alla condotta illecita della convenuta) (**sent. n. 292/2025**).

I) La Sezionesi Ã¨ anche pronunciata sulla responsabilitÃ di talune figure professionali in tema di appalto di lavori pubblici:

i) in materia di appalto, il principio dellâ??esclusione di responsabilitÃ per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (â??*nudus minister*â??) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacitÃ tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui lâ??obbligazione di accertare la conformitÃ sia della progressiva realizzazione dellâ??opera appaltata al progetto sia delle modalitÃ dellâ??esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica; ne consegue che non Ã¨ esclusa la sua responsabilitÃ nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonchÃ© di controllarne lâ??ottemperanza da parte dellâ??appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente; sicchÃ©, sul Direttore lavori grava, dunque, lâ??obbligo dellâ??accertamento della conformitÃ sia della progressiva realizzazione dellâ??opera al progetto, che delle modalitÃ esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonchÃ© lâ??adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicchÃ© incorre in responsabilitÃ il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne lâ??ottemperanza da parte dellâ??appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (**sent. n. 4/2026**);

ii) sussiste responsabilitÃ per danno erariale a carico dei componenti della commissione di collaudo in corso dâ??opera (artt. 91, 92 e 96 r.d. 25 maggio 1895, n. 350) i quali abbiano omesso di adempiere

lâ??obbligo di verificare la corrispondenza dei lavori in esecuzione con i dati del progetto, per modo che essi, ove avessero esercitato il controllo e sulla base della rispettiva scienza ed esperienza, non avrebbero potuto non accorgersi delle difformitÃ e della malaccorta realizzazione del manufatto; sicchÃ©, se Ã¨ vero che la responsabilitÃ principale della diligente esecuzione dei lavori sia da imputare alla Direzione lavori, cionondimeno la normativa sopra richiamata pone a carico dei collaudatori, nel caso di assegnazione del compito di collaudo, (segnatamente) in corso dâ??opera, lâ??obbligo e la cura di verificare che lâ??opera sia eseguita in perfetta regola di arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite in conformitÃ del contratto e delle varianti debitamente approvate (**sent. n. 4/2026**).

L) Quanto ad una fattispecie di danno contestata a funzionari prefettizi per non idonea vigilanza sul malfunzionamento degli Uffici di anagrafe, stato civile ed elettorale di un Comune, la Corte ne ha escluso la responsabilitÃ risultando, in concreto, che gli stessi si sono attenuti nellâ??attivitÃ loro assegnata sulla base delle vigenti normative e circolari che disciplinano la materia, non potendosi surrogare detta attivitÃ di vigilanza con il controllo di regolaritÃ amministrativa e contabile, di legittimitÃ , di regolaritÃ e di correttezza dellâ??azione amministrativa (art. 147, comma 1, del TUEL) spettante ad organi dellâ??ente investiti dellâ??essenziale funzione di controllo interno loro intestata e qualificata da una piÃ¹ ampia e approfondita conoscenza dello svolgersi dellâ??azione amministrativa, nella specie, neppure compulsati dalla Procura contabile (**sent. n. 10/2026**).

M) Di interesse Ã¨ anche la sentenza con la quale Ã¨ stato affermato che la declaratoria di â??non conformitÃ â?• a norma delineata dallâ??ANAC nellâ??esercizio della peculiare funzione consultiva dalla medesima AutoritÃ formulata ai sensi dellâ??art. 211 del d.lgs. n. 50 del 2016 (si vedano, ora, artt. 220 e 226 d.lgs. n. 36/2023) â?? che non assume valore di accertamento definitivo e vincolante circa illegittimitÃ /illeceitÃ dei provvedimenti dalla stessa AutoritÃ sottoposti a vaglio â?? non configura danno *in re ipsa*, in quanto la dimostrazione della sussistenza del danno contestato rimane affidato alla puntuale e motivata dimostrazione da parte della Procura della Corte dei conti attrice; peraltro, secondo i principi consolidati della giurisprudenza contabile, il giudizio per responsabilitÃ erariale Ã¨ comunque autonomo da valutazioni, anche in punto di conformitÃ a legge, formulate non solo dallâ??ANAC ma anche da altre autoritÃ o istituzioni, quanto alla prospettabilitÃ del danno erariale, nella specie consistente nel cd. danno alla concorrenza (**sent. n. 9/2025**).

N) In tema di giudizio di conto, Ã¨ stato ritenuto che lâ??ambito di scrutinio riservato al pubblico ministero nel giudizio di conto va esteso anche al conto, per una duplice ragione: una di ordine logico, in quanto necessariamente intercorre un collegamento tra la relazione e il suo oggetto, sicchÃ© impedire che il pubblico ministero esamini il conto sul quale risulti incentrata la relazione del giudice designato equivale a svuotare di contenuto la relazione stessa; lâ??altra di ordine testuale, poichÃ© *â??la relazione per lâ??esame del contoâ?• [â?¦] Ã¨ comunicata al pubblico ministeroâ?•*(art. 147, c.4, c.g.c.) (**sent. n. 53/2025**).

Nellâ??occasione, la Corte ha anche rilevato che per la natura e lâ??identificazione del conto e della correlata parifica, vige unâ??ampia libertÃ della forma, segnatamente in materia di â??parifica del contoâ?•, sicchÃ© Ã¨ da ritenere regolare il conto â??munito di parificaâ?• per apposizione di un visto, anche se non apposto puntualmente nellâ??apposita fincatura o casella del modello di conto firmato dallâ??agente contabile e anche senza specifiche motivazioni, essendo comunque necessario che esso risulti apposto dal funzionario investito formalmente dallâ??ente a svolgere la funzione di parificazione dei conti giudiziali (**sent. n. 53/2025**).

Dati numerici e statistici.

Dallâ??esame delle tabelle allegate risulta che la Sezione ha definito n. 259 giudizi in materia di contabilitÃ pubblica, di cui n. 74 in materia di responsabilitÃ amministrativa, n. 183 di conto e n. 2 rese di conto.

Per quanto riguarda il settore pensionistico si registra un aumento dei giudizi definiti, pari al 23% circa, infatti, i giudizi definiti con rito monocratico sono stati n. 54, portando cosÃ¬ a n. 313 i giudizi totali definiti nellâ??anno.

Cospicuo Ã¨ il numero di conti depositati presso la Segreteria della Sezione, n. 10.173, in aumento del 14% rispetto al 2024.

Lâ??attivitÃ della Sezione ha interessato n. 1.082 conti definiti con pronuncia di discarico (circa il 19% del totale nazionale), n. 9.113 conti definiti con pronuncia di estinzione, oltre a n. 183 giudizi di conto per un totale di n. 10.378 di conti lavorati nel 2025 con un incremento rispetto al 2024 pari al 12%.

Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento.

I risultati raggiunti dalla Sezione piemontese possono essere analizzati, sotto i profili dellâ??efficacia e dellâ??efficienza, anche attraverso due indicatori:

- lâ??indice di smaltimento che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico allâ??ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati.
- lâ??indice di ricambio che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nellâ??anno di riferimento;

Lâ??indice di â??smaltimentoâ?• Ã¨ pari al 57% nellâ??ambito della responsabilitÃ , al 46% nellâ??ambito della pensionistica, al 95% per i giudizi di conto, al 100% per i giudizi per resa di conto e istanza di parte, al 17% per attivitÃ sui conti giudiziali.

Dallâ??esame degli indici di smaltimento e di ricambio, si evidenzia che lâ??attivitÃ della Sezione nel corso del 2025 risulta sostanzialmente in linea con lâ??anno precedente, con un aumento nellâ??attivitÃ dei conti giudiziali che porta non solo a gestire il flusso delle sopravvenienze annuali ma anche alla diminuzione della giacenza iniziale.

La durata media dei processi.

La durata media del processo (media calcolata dalla data di apertura del giudizio alla data di deposito della sentenza), nellâ??ambito della responsabilitÃ Ã¨ pari a 8 mesi, registrando una leggera riduzione rispetto al 2024.

La durata media per la definizione dei processi pensionistici passa da 10 mesi nel 2024 a 9 mesi nel 2025.

Al riguardo, anche in relazione alla celeritÃ nella definizione dei giudizi, occorre evidenziare che lâ??udienza di discussione dei nuovi ricorsi Ã¨ stata, dai magistrati designati, fissata, secondo la vigente disciplina, di norma, alla prima udienza utile in calendario, cioÃ¨ entro cinque (o al massimo sei) mesi dal deposito in Sezione dei ricorsi stessi, tenendo conto, a tal fine, del termine di 120 giorni che

deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la celebrazione dellâ??udienza (v., art. 155 c.g.c.).

Importi liquidati nelle sentenze di condanna.

Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna, a seguito degli esiti dei processi, sono complessivamente pari a euro 34.477.653,49, oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza, di cui euro 320.926,70 liquidati a seguito di rito abbreviato ed euro 21.100,00 liquidati con rito monitorio.

Le sfide del momento presente: una conclusione.

Allargando lâ??angolo visuale del giurista anche agli ultimi gravissimi eventi geopolitici, non possiamo che constatare che il â??mondo sia uscito dai cardini[3]â?•. Il modello democratico, faticosa conquista della civiltÃ occidentale, appare minacciato da Stati â?? ivi inclusi quelli che ritenevamo a noi piÃ¹ vicini â?? sempre piÃ¹ segnati da involuzioni autoritarie che, contro la storia e anche contro la loro storia, si propongono come modelli alternativi.

â??La sfida per i sistemi democratici appare oggi derivare anche dal tentativo di ignorare e cancellare il confine tra libertÃ e arbitrioâ?•[4].

A questo riguardo, riecheggia il grave interrogativo: â??Non ha forse bisogno lâ??Europa [â?¦] di elementi correttivi a partire dalla sua grande tradizione e dalle grandi tradizioni etiche dellâ??umanitÃ ?[5]â?•

E qual Ã¨ la misura fondativa, il criterio di ragionevolezza intrinseca dello Stato di diritto che vale a mantenere un rigoroso limite tra â??libertÃ e arbitrioâ?•, se non la dignitÃ della persona umana che Ã¨ previa ad ogni agire politico, a qualsiasi giurisdizione statale[6]?

Ã? proprio tale misura, la dignitÃ della persona, appunto, che fonda la legge (*Î½Ï?Î¼Î¿Ï?*) e anche la sua interpretazione: non Ã¨ a caso â?? dice Platone, giocando sullâ??assonanza *Î½á½•Î¿Ï?-Î½Î¿á¿¦Ï?*[7]â?? che il nome legge si avvicina a quello dâ??intelletto[8].

Di qui lâ??attualitÃ del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marsiglia il 5 febbraio 2025 che giÃ richiamammo nellâ??inaugurazione dello scorso anno.

La locuzione â??Noi popoliâ?• contenuta nel preambolo della Carta di San Francisco istitutiva delle Nazioni Unite evoca una profonda interiorizzazione dei diritti fondamentali dellâ??uomo, della dignitÃ e del valore della persona umana, dellâ??eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne delle nazioni grandi e piccole, a difesa dei quali i popoli delle Nazioni Unite si erigono; la salvaguardia di tali principi fondamentali costituisce la profonda *Ratio* della Giustizia, non frammentabile in erratiche e manipolabili *rationes*.

Alla memoria viva di tali principi, indelebilmente posti nella nostra Costituzione e nel Trattato dellâ??Unione europea, concorre lâ??Amministrare la Giustizia, anche con il contributo del prestigioso Foro di Torino, nonchÃ© lâ??esercizio, da parte delle UniversitÃ , del fondamentale ufficio della *Ï?Î±Î¯Î´ÎµÏ Ï?Î¹Ï?*(dellâ??educare, dellâ??istruire) intesi a realizzare lâ??idea di Giustizia, mezzo essenziale per la formazione dellâ??Uomo giusto e per la tenuta delle nostre Democrazie.

In tale direzione la Corte dei conti di Torino, nel corso del 2025 ma con un programma esteso allâ??anno in corso, ha promosso e accolto iniziative culturali intese a concorrere a realizzare lâ??obiettivo[9], niente affatto ovvio ma frutto di un continuo e rinnovato impegno, di mantenere viva la coscienza morale e la partecipazione consapevole alla vita collettiva dei cittadini della Repubblica.

Nel corso della sua lunga storia attraversata anche da profonde stagioni di riforma, la Corte dei conti ha sempre saputo mantenere saldo il proprio ruolo, garantendo ai cittadini il rispetto della legalitÃ e lâ??uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertÃ e uguaglianza nonchÃ© quei diritti inviolabili che i Costituenti hanno sancito nella nostra Carta costituzionale.

La Corte dei conti radicata nel territorio, in specie qui a Torino ove essa Ã¨ stata istituita[10], prosegue responsabilmente nellâ??esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo ad essa affidate dalla Carta costituzionale per far fronte alle sfide presenti e future sempre al servizio dei cittadini e nellâ??interesse delle Istituzioni, chiamate a un costante e vicendevole rispetto[11].

Grazie.

---

[1] Cfr. punto 25 della sintesi dei lavori dellâ??adunanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti tenutasi a Roma nelle date 27 â?? 28 gennaio 2026 in cui Ã¨ stato deliberato di confermare quanto previsto dalla delibera n. 429 del 20 dicembre 2024, concernente le â??Linee guida sullo svolgimento delle Cerimonie di inaugurazione dellâ??anno giudiziarioâ•.

[2] La Rassegna delle principali pronunce della Sezione include anche quelle pubblicate nella prima metÃ del mese di gennaio 2026 in quanto riferite a giudizi decisi nel 2025.

[3] F. Nietzsche, *Die Geburt von TragÃ¶die, Oder: Griechentum und Pessimismus*, traduzione italiana di F. Masini*, La nascita della tragedia ovvero GrecitÃ e pessimismo*, Roma 1980, p. 60.

[4] S. Mattarella, *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della societÃ civile*, *Palazzo del Quirinale, 19/12/2025 (II mandato).*

[5] J. Ratzinger, *Lâ??Europa, la tradizione e lâ??etica in un mondo dominato dalla tecnica*, Cernobbio, Villa dâ??Este 8 settembre 2001.

[6] J. Ratzinger, *La necessitÃ dellâ??Europa in mondo globalizzato*, Conferenza alla Biblioteca del Senato, Sala Capitolare del Chiostro della Minerva, 13 maggio 2004.

[7] Platone, *Leggi*, XII, 957c.

[8] CosÃ¬, F. Adorno, Il pensiero politico di Platone, Torino 1972, Introduzione, XXVIII.

[9] Seminario di studi: *Lâ??evoluzione della contabilitÃ pubblica nellâ??Italia unita: norme e istituti*, 28 marzo 2025, organizzato dalla Corte dei conti di Torino in collaborazione con lâ??UniversitÃ degli Studi di Torino, V. MarcenÃ², M. Rosboch, S. FoÃ ; *Giornate della legalitÃ* : D. Stasio, A. Trocino, moderatrice V. Verdolini, *In carcere, in fondo, stanno bene*, 4 ottobre 2025, ore 15:00, Torino; T. Greco, G. Zagrebelsky, *Perdono, CaritÃ , Beneficenza, Accoglienza, non hanno nulla a che fare la giustizia*

terrena, dialogo a partire da un contributo video di Don. V. Colmegna, 4 ottobre 2025, ore 17:30, Torino; Visita didattica dellâ??istituto dâ??Adda di Varallo Sesia VC â?? classe 5 AFM Amministrazione Finanza e Marketing ex ragioneria, 21 maggio 2025.

[10] Legge 14 agosto 1862, n. 800.

[11] G. Carlino, *Cerimonia di inaugurazione dellâ??anno giudiziario 2026*, Roma, 24 febbraio 2026, Aula delle Sezioni riunite, in www.corteconti.it

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE

INAUGURAZIONE

DELLâ??ANNO GIUDIZIARIO

2026

Relazione del Presidente

Marco Pieroni

****

Quale Presidente della Sezione giurisdizionale e a nome dei magistrati assegnati alla Sezione, Consiglieri Luigi Gili, Giuseppe Maria Mezzapesa, Alessandra Olessina, Cristiano Baldi e Ivano Malpesi, saluto e ringrazio tutti i presenti: il Presidente della Regione Alberto Cirio, il Professore Filippo Vari, in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Prefetto Donato Giovanni Cafagna, il rappresentante del Questore di Torino, la rappresentante del Comune di Torino, Assessora Gabriella Nardelli, i rappresentanti delle Autonomie territoriali, lâ??Avvocato distrettuale dello Stato, Mauro Prinzivalli, i rappresentanti delle Istituzioni civili e militari, gli Avvocati del foro privato, per il contributo fornito allâ??equilibrata evoluzione della giurisprudenza della Sezione, il rappresentante del Consiglio dellâ??ordine forense di Torino, le Forze dellâ??Ordine, per la collaborazione prestata, i Professori universitari oggi presenti e i rappresentanti del mondo universitario e di quello culturale, tutti i Colleghi della Corte, segnatamente la Procuratrice contabile regionale presso questa Sezione giurisdizionale, Presidente Fernanda Fraioli, il Presidente della Sezione del controllo Antonio Attanasio, il Presidente aggiunto alla Sezione di controllo Acheropita Mondera, i magistrati assegnati alla Procura regionale e alla Sezione di controllo per la Regione Piemonte, i Colleghi delle altre Magistrature e tutti gli altri partecipanti che, accogliendo lâ??invito ad assistere allâ??odierna cerimonia, hanno voluto attestare, con la loro presenza, lâ??attenzione per le funzioni svolte dal nostro Istituto.

Saluto il rappresentante dellâ??Associazione dei magistrati della Corte dei conti Presidente di Sezione Claudio Chiarenza.

Un saluto alla Presidente Maria Teresa Polito, che ha guidato la Sezione di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, e ai Professori Michele Rosboch e Sergio FoÃ , con i quali abbiamo organizzato un Seminario di studi su *Autonomie territoriali e finanza pubblica* che si terrÃ in questâ??aula il prossimo 26 marzo 2026, alle ore 9:15.

Un ringraziamento speciale a tutti i collaboratori amministrativi della Sezione e della Corte per il loro essenziale ausilio.

Desidero, altresÃ¬, ricordare la nostra funzionaria Dottoressa Paola Balbo che Ã¨ mancata nel corso del mese di gennaio.

***

Le ragioni dellâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario.

Lâ??odierna cerimonia dellâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario Ã¨ il momento piÃ¹ significativo per la nostra Istituzione per dare conto ai cittadini delle modalitÃ e dei risultati delle funzioni svolte (ai sensi degli artt. 100, secondo comma, e 103, secondo comma, Cost.) nellâ??anno trascorso per prevenire, individuare e contrastare i comportamenti illeciti produttivi di danno erariale che, come affermato dal Presidente della Repubblica e rimarcato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino lo scorso 24 febbraio in occasione dellâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario tenutasi a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, â??*feriscono il bene collettivo* â?•.

Lâ??inaugurazione Ã¨, dunque, doveroso momento pubblico del *redde rationem* circa gli esiti della attivitÃ giurisdizionale svolta dalla Corte dei conti nellâ??anno 2025 perchÃ© â??la giustizia Ã¨ amministrata in nome del popoloâ?• (art. 101, primo comma, Cost.) e ad esso deve responsabilmente darsi conto.

Il primario obiettivo della giurisdizione della Corte dei conti.

Primario obiettivo della giurisdizione intestata alla Corte dei conti Ã¨ offrire ai cittadini la garanzia del rispetto della legalitÃ e dellâ??uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertÃ e uguaglianza, nonchÃ© quei diritti inviolabili della persona umana scolpiti nella Carta costituzionale ed espressamente evocati nel Trattato dellâ??Unione europea.

Va in questa sede ricordato che le due funzioni giurisdizionali e controllo assegnate alla Corte dei conti operano in stretta sinergia per rafforzare la funzione di stimolo negli amministratori pubblici circa la grave responsabilitÃ del corretto amministrare (artt. 28 e 97, secondo comma, Cost.) nella gestione delle risorse che appartengono al popolo a garanzia: a) della rigorosa tenuta dei conti pubblici, cosÃ¬ assicurando, in coerenza con lâ??ordinamento dellâ??Unione europea, il conseguimento degli interessi dellâ??equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e della sostenibilitÃ del debito pubblico, anche a protezione delle nuove generazioni (artt. 97, primo comma, 81, primo comma, 119, primo comma, Cost.); b) del rispetto delle norme interposte in materia di coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, Cost.) degli enti che compongono la Repubblica (art. 114 Cost.).

Va qui ribadito che il modello istituzionale della Corte dei conti previsto in Costituzione attribuisce allâ??Istituto, unitamente alle funzioni di controllo e di garanzia da esercitare secondo il modello organizzatorio dellâ??ausiliarietÃ (art. 100, secondo comma, Cost.), funzioni proprie di Magistratura giudicante (art. 103, secondo comma, Cost.), intese, da un canto â?? su azione della Procura Requirente â?? ad intercettare le condotte illecite dannose con prevalente finalitÃ reintegratoria, e, dallâ??altro, attraverso il valore conformativo delle proprie pronunce, ad indurre comportamenti gestori

di sostanziale prevenzione dellâ??illecito erariale attraverso lâ??estensione dei principi affermati dalla Corte nelle proprie pronunce, anche oltre i casi di specie, a garanzia della legalitÃ dellâ??azione amministrativa e del buon andamento nellâ??impiego del pubblico denaro.

In questo senso, va evidenziata lâ??icastica metafora â?? evocata dal Presidente Guido Carlino (al quale rivolgo il saluto di tutti noi) nellâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario il 14 febbraio 2025 nellâ??Aula delle Sezioni Riunite in Roma â?? della Corte dei conti quale â??bussolaâ?• che, nel territorio, orienta la Regione Piemonte e gli enti locali che ivi insistono, in funzione di prevenzione e contrasto delle deviazioni dai principi di legalitÃ e del buon andamento.

In linea con i principi costituzionali di autonomia (art. 5 Cost.) e di sussidiarietÃ (art. 118 Cost.), il decreto-legge n. 174 del 2012 (conv., con mod. dalla legge n. 213/2012) ha sapientemente disegnato lâ??articolazione della Corte sul territorio.

Nel mutato assetto del federalismo costituzionale, la Corte Ã¨ stata significativamente qualificata quale Istituzione dello Stato-ordinamento e non giÃ soltanto dello Stato-apparato, le cui funzioni, a seguito della riforma costituzionale di cui alla legge cost. n. 3 del 2001, sono poste a presidio del rispetto delle norme interposte espressive di principi fondamentali della materia Â«coordinamento della finanza pubblicaÂ» (Corte cost., sent. n. 39/2014).

La legge di riforma della Corte dei conti

Premessa.

Il breve spazio assegnato alla Relazione sullâ??inaugurazione dellâ??anno giudiziario per esporre[1] le novitÃ normative intervenute nellâ??anno â?? in specie, riguardanti la Corte dei conti â?? non ne consente una esaustiva disamina; dâ??altro canto, la complessitÃ dei sistemi giuridici multilivello, di cui quello vigente costituisce manifestazione, risulta, quanto al diritto contabile, in generale e al regime della responsabilitÃ amministrativa, in particolare, connotato da un elevato tasso di instabilitÃ , derivante *ad extra* (come si accennava nella Relazione dello scorso anno) dalla riforma della *Governance europea* dellâ??aprile 2024 e *ad intra* dai continui interventi del legislatore, quanto meno a far data dal decreto-legge n. 76 del 2020 (in particolare, art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che ha introdotto il c.d. scudo erariale, in vista della dichiarata finalitÃ di far fronte alle esigenze della cd. burocrazia difensiva e in ultima analisi di realizzare, al meglio, il principio costituzionale del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost.).

Le novitÃ della legge n. 1 del 2026.

Nel delineato contesto, assume particolare rilevanza la legge 7 gennaio 2026, n. 1 â??Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchÃ© delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilitÃ amministrativa e per danno erarialeâ?•.

Le novitÃ normative introdotte dalla legge si riflettono in modo significativo sulle funzioni della Corte dei conti, che, anche nel quadro delle norme costituzionali e di diritto dellâ??Unione europea contenute nei trattati e nelle fonti di diritto derivato, costituiscono presidio fondamentale di garanzia e di tutela delle risorse pubbliche nel cointestato e coordinato esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali.

A conferma delle osservazioni giÃ formulate dalla Corte dei conti in sede consultiva sui diversi testi di disegni di legge via via approvati (delib. n. 3/2025/CONS e n. 4/2024/CONS), il primo esame applicativo della nuova disciplina in tema di responsabilitÃ evidenzia aporie e profili di non sicura razionalitÃ amministrativa dellâ??intervento legislativo.

La discontinuitÃ della legge n. 1 del 2026 rispetto alla stagione di riforme degli anni â??90.

Su di un piano ordinamentale, sia pure brevemente, non puÃ², preliminarmente, non osservarsi che il senso complessivo della legge n. 1 del 2026 si pone in forte discontinuitÃ con la stagione delle riforme degli anni â??90 (cfr. legge delega n. 421/1990) che hanno riguardato: a) la riforma della pubblica amministrazione attraverso la distinzione politica/amministrazione; b) il passaggio dal modulo organizzatorio del rapporto gerarchico al rapporto di direzione, e cioÃ¨ dallâ??ordine alla direttiva; c) la marcata responsabilizzazione gestionale degli amministratori delle risorse finanziarie loro assegnate per il conseguimento degli obiettivi fissati dai vertici politici; d) la riforma del bilancio strettamente legata sotto il piano organizzativo a quella amministrativa in virtÃ¹ della quale le unitÃ elementari del bilancio (cd. per la decisione) sono articolate per centri di responsabilitÃ , cosÃ¬ dando evidenza al profilo del *redde rationem* e cioÃ¨ alla fase gestionale nellâ??esercizio delle risorse di bilancio assegnate; e) la rimodulazione, attraverso la contrattazione collettiva, del sistema retributivo della dirigenza pubblica, segnatamente sotto il profilo delle componenti variabili dello stipendio, quali lâ??indennitÃ di posizione e di risultato; f) la riforma della Corte dei conti che, con la legge n. 20 del 1994, ha introdotto una decisa riduzione della funzione del controllo preventivo su atti, impeditivo dellâ??efficacia degli stessi, per assegnare allâ??Istituto quella di un esteso controllo sulla gestione, cosÃ¬ contenendo, il piÃ¹ possibile, il condizionamento tutorio della Corte, per valorizzare una moderna burocrazia e realizzare la migliore, efficiente, efficace ed economica gestione delle pubbliche risorse.

Le aporie della legge n. 1 del 2026.

Quanto, poi, in particolare, allâ??impatto delle nuove disposizioni della legge n. 1 del 2026, si rileva che le stesse appaiono piÃ¹ rivolte a marcatamente enfatizzare, sul piano strettamente soggettivo, lâ??introduzione di esimenti in caso di *mala gestio* degli amministratori danneggianti piuttosto che a garantire prioritariamente lâ??oggettivo conseguimento della *bona gestio* in mancanza di un sicuro automatismo tra abbassamento del carattere deterrente della natura risarcitoria propria della responsabilitÃ erariale e realizzazione dellâ??auspicato obiettivo di garantire una maggiore efficienza e celeritÃ dellâ??azione amministrativa.

Di qui il malcerto *limen* della responsabilitÃ quale ragione di stimolo e non di disincentivo, cui la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024 (richiamando la piÃ¹ risalente sentenza n. 371/1998) intendeva fare riferimento nellâ??offrire al legislatore possibili ancoraggi di ragionevolezza nella nuova disciplina della responsabilitÃ , comunque indefettibilmente incentrata sullâ??art. 28 della Costituzione.

Peraltro, lâ??idea di perseguire il miglioramento dellâ??efficienza dellâ??azione amministrativa, anche sotto il profilo della celeritÃ , attraverso interventi circoscritti al regime della responsabilitÃ erariale o comunque alle funzioni di controllo preventivo o anche â??consultiveâ?• della Corte dei conti, di per sÃ©, non puÃ² risultare sufficiente a conseguire lâ??effetto sperato, considerato che obiettivi quali il contrasto al cd. fenomeno della â??paura della firmaâ?• debbono e possono essere conseguiti prioritariamente mediante la riduzione della complessitÃ normativa (di cui, peraltro, soffrono anzitutto i comuni cittadini della Repubblica, i quali senza alcuna specializzazione professionale, sono

inderogabilmente e rigorosamente chiamati a rispondere semplicemente per colpa lieve, si pensi al complesso intrico e allâ??elevato tecnicismo della legislazione fiscale, cui gli stessi cittadini si trovano responsabilmente a confrontarsi in funzione degli ineludibili adempimenti loro richiesti in qualitÃ di contribuenti).

SennonchÃ©, la non limpida formulazione di molte delle disposizioni introdotte dalla legge n. 1 del 2026 e lâ??insoddisfacente tecnica di intarsio normativo impiegato rischia di portare, paradossalmente, in una direzione opposta rispetto a quella voluta e auspicata dallo stesso legislatore.

Le modifiche del sistema della responsabilitÃ amministrativa.

Innanzitutto, nel breve periodo, occorrerÃ attendere il consolidarsi della giurisprudenza della Corte dei conti sui *nova* introdotti in ognuna delle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 2026 (ad esempio, e senza pretesa di esaustivitÃ delle questioni: a) sul perimetro applicativo della colpa grave tipizzata, b) sullâ?? â??obbligoâ?• dellâ??esercizio del potere riduttivo, c) sulla decorrenza del termine prescrizionale, d) sulla ricaduta delle nuove norme in ordine ai giudizi in corso in difetto di disciplina transitoria, e) sulla definizione di â??buona fedeâ?• degli organi politici, f) sul nuovo concetto di â??occultamento dolosoâ?•, g) sullâ??operativitÃ del regime disciplinare connesso alla condanna del dirigente o del funzionario, anche in relazione allâ??impugnabilitÃ o meno della misura sanzionatoria irrogata dalla Corte dei conti innanzi ad altra giurisdizione ovvero innanzi alla stessa Corte dei conti, h) sul regime dellâ??assicurazione contro i danni patrimoniali, alla *ratio* del litisconsorzio necessario disposto per lâ??impresa di assicurazione, disposizione (art. 2, comma 4-*bis*, della legge n. 20 del 1994, introdotto dallâ??articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1), che, sulla base del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, art. 19-*quinquies*, troverÃ applicazione a decorrere dal 1Â° gennaio 2027, i) sullâ??eventuale sussunzione del contenzioso innanzi alla Corte dei conti del rapporto privatistico assicurato/assicuratore, l) sulla latitudine delle esimenti riconducibili allâ??esito del controllo preventivo di legittimitÃ , o al rilascio del â??parereâ?• o sulla portata del cd. silenzio assenso sulla â??soluzioneâ?• proposta dallâ??amministrazione richiedente, m) sul rapporto della nuova disciplina con il rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) o con la responsabilitÃ operante, ad esempio, in materia sanitaria, di cui alla legge n. 24 del 2017).

Si tratta di questioni molto complesse che potranno anche comportare â?? fermo restando il tentativo di interpretazioni costituzionalmente orientate â?? non implausibili dubbi di legittimitÃ costituzionale della nuova disciplina (eventualmente elevabili attraverso lâ??accesso in via incidentale alla Corte costituzionale) o di coerenza della stessa con diritto unionale (utilizzando, se del caso, lo strumento della pregiudiziale comunitaria).

La conseguenza dellâ??â??incerto interpretareâ?• non risolverÃ , quanto meno fino a decantazione delle linee interpretative anche nomofilattiche della giurisprudenza contabile, la â??fatica dellâ??amministrareâ?•, a cui il legislatore intende, ora, principalmente porre rimedio; anzi, lâ??effetto di sistema sullâ??ordinamento complessivamente considerato non potrÃ che risultare malfermo e di incerta definizione con riflessi sulla â??imprevedibilitÃ â?• applicativa delle nuove misure e, in ultima analisi, sullâ??effettivitÃ del conseguimento di unâ??amministrazione piÃ¹ efficiente, piÃ¹ efficace e piÃ¹ economica.

La* ratio *della riforma e la reale difficoltÃ del suo conseguimento.

Se la finalitÃ , infatti, Ã¨ quella di garantire una maggiore efficienza dellâ??amministrare, grazie al venir meno della cd. â??paura della firmaâ?•, appare, perÃ², ipotizzabile, per le ragioni dette, considerati i tempi â?? prevedibilmente non brevi â?? di stabilizzazione della giurisprudenza, ma giÃ anticipate nei pareri resi dalla Corte dei conti, una compromissione non irrilevante proprio del principio del buon andamento dellâ??azione amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) per lâ??aggravarsi delle incertezze applicative delle nuove misure, nonchÃ© un possibile detrimento di altri rilevanti interessi costituzionali (quali quelli custoditi negli artt. 3 e 28 Cost., senza, peraltro, escludere possibili ricadute sul piano della copertura finanziaria â?? art. 81, terzo comma Cost. â?? a causa della fissazione della soglia obbligata di non risarcibilitÃ del danno, ricadente cosÃ¬ sulla fiscalitÃ generale, ma senza previste compensazioni. Dâ??altro canto la nozione di risarcimento si fonda sul binomio *deminutio patrimonii*â??reintegrazione per equivalente; il risarcimento, dunque, Ã¨ da correlare allâ??integralitÃ del danno e non ad una sua mera porzione).

Alla luce di quanto precede, al Giudice del caso concreto incombe la grave responsabilitÃ dellâ??interpretazione delle nuove norme che, attraverso le peculiaritÃ dei casi oggetto di scrutinio, riveleranno profili talvolta â??non visibiliâ?• a prima lettura; di qui anche un rilevante onere del giudicante, sopposto comâ??Ã¨ solo alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.) di dare applicazione alla nuova normativa, previo raffronto della stessa con i parametri costituzionali o eurounitari.

Lâ??art. 1, comma 1*-octies*, della legge n. 2 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026.

Con riferimento allâ??art. 1, comma 1-*octies*, della legge n. 2 del 1994, introdotto dalla legge n. 1 del 2026, peculiare e particolarmente evidente nei giudizi pervenuti allâ??esame della Sezione Ã¨ la non irrilevante â??dismisuraâ?•, per palese sproporzione, della riduzione edittale del danno risarcibile nella soglia massima del 30 per cento (ben oltre il noto criterio di equilibrio dellâ??*ultra dimidium*) fissata dal legislatore a carico del danneggiante e del 70 per cento a carico dei cittadini della Repubblica danneggiati, senza rimessione al giudice della causa di una valutazione riduttiva del danno caso per caso.

In questa sede vale evidenziare che la Corte, in sede consultiva (SSRR. n. 4/2024/CONS, punto 2.5.), aveva espressamente manifestato perplessitÃ circa lâ??introduzione di un limite edittale della responsabilitÃ , laddove osservava che: â??[p]er le ragioni sovra esposte, dunque, un tetto potrebbe in linea astratta ipotizzarsi, in misura ragionevole e in coerenza con le previsioni giÃ vigenti nellâ??ordinamento, avendo riguardo al valore economico-monetario del danno erariale risarcibile e, soprattutto, solo rispetto a specifiche categorie che potrebbero essere oggetto di tipizzazione in relazione alla particolare esposizione al rischio e comunque legate da rapporto di impiego, anche onorario, con la pubblica amministrazione;â?•.

Il parere proseguiva evidenziando che â??deve lasciarsi [â?¦] immutata la responsabilitÃ per lâ??intero danno per gli altri soggetti, escludendosi, in ogni caso, non solo le ipotesi in cui il danno sia stato cagionato con dolo o illecito arricchimento, ma anche quelle riguardanti risorse dellâ??Unione Europea â?? soggette allâ??obbligo di integrale recupero in base allâ??art. 325 TFUE â?? oppure imputabili a soggetti che abbiano beneficiato, a qualunque titolo, di fondi pubbliciâ?•.

Le Sezioni Riunite della Corte concludevano affermando che: â??come giÃ chiarito nel precedente parere [SSRR. n. 3/2024/CONS], le finalitÃ della riforma potrebbero molto piÃ¹ efficacemente essere perseguite attraverso altri tipi di intervento normativo, in quella sede giÃ analiticamente richiamati: fra questi, una disciplina del potere riduttivo, non vincolata a rigidi automatismi, nÃ© ancorata a limiti

edittali, bensÃ¬ disciplinata attraverso la previsione di criteri di esercizio e obblighi motivazionali anche in caso di mancata applicazione, nei termini esplicitati nel testo emendativo a quello in esame, in calce riportato.â?•

Orbene, proprio in relazione alla disposizione che introduce lâ??obbligo per il Giudice di riduzione del danno erariale non oltre la soglia fissa di un massimo del 30 per cento (precludendo al giudice di calibrare la misura in relazione alle caratteristiche del caso concreto, cfr. Corte cost. sent. n. 220/1995, punto 4 del *diritto*), lâ??â??impedimentoâ?• allâ??*intentio legis* a conseguire una piena razionalitÃ del sistema di sicuro raggiungimento della migliore modalitÃ di efficienza amministrativa non puÃ² dirsi condizionato in via principale da difficoltÃ interpretative (peraltro, fisiologiche nellâ??attuazione di nuove norme, anche se nel caso di specie il *vulnus* di scarsa chiarezza del nuovo ordito normativo se non di oscuritÃ dello stesso alla *firmitas* ordinamentale Ã¨ particolarmente pervasivo) ma segnatamente proprio dal non ragionevole automatismo tra riduzione â??certaâ?• del regime della responsabilitÃ e conseguimento â??incertoâ?•, oltre che non dimostrato, del sicuro operare del principio costituzionale di cui allâ??art. 97, secondo comma, Cost.

Tantâ??Ã¨, ad esempio, che nei lavori preparatori della legge non Ã¨ dato rinvenire alcuna valutazione dellâ??impatto â??certamenteâ?• o anche almeno â??migliorativoâ?• della misura introdotta, anche in relazione allâ??esperienza maturata nel periodo di vigenza del regime dello scudo erariale (che, rispetto a quello introdotto, costituiva evidente anticipazione), circa il conseguimento di una piÃ¹ razionale azione amministrativa da ricondurre alla mitigazione del modello di soggettiva attribuzione della responsabilitÃ amministrativa.

Lâ??ampliamento della funzione consultiva.

Si vuole qui anche rimarcare che la legge n. 1 del 2026 Ã¨ intervenuta altresÃ¬ sulla funzione consultiva, con la possibilitÃ di esprimere pareri â??*anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse allâ??attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)*â?•. Lâ??applicazione di tale disposizione non potrÃ tuttavia comportare una trasformazione della funzione consultiva in â??consulenzialeâ?•, restando inibita qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralitÃ , indipendenza e imparzialitÃ che contraddistingue lâ??attivitÃ della Corte dei conti e che preclude a un magistrato di sostituirsi allâ??amministrazione, tantâ??Ã¨ che il legislatore (anche sulla base dei rilievi evidenziati in sede consultiva dalle Sezioni Riunite della Corte, cfr. delibb. n. 3/2025/CONS e n. 4/2025/CONS), ha mutato lâ??originaria sintetica espressione â??anche su fattispecie concreteâ?• con la piÃ¹ coerente â??anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concreteâ?• (art. 2, comma 1, l. n. 1/2026; si vedano al riguardo, in prima applicazione della disposizione in materia consultiva, le recenti deliberazioni della Sezione di controllo della Corte dei conti per lâ??Emilia-Romagna n. 14/2026/PAR, n. 15/2026 PAR, n. 16/2026/PAR depositate il 26 febbraio 2026).

Diversamente, si urterebbe contro il principio costituzionale dellâ??ausiliarietÃ assegnato dalla Costituzione alla Corte dei conti per modo che non puÃ² ammettersi una surroga della magistratura contabile nella risoluzione di quesiti gestionali in concreto, stante, altresÃ¬, la vigenza del principio di riserva di amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).

Il cd. silenzio assenso nel caso di decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo o per il rilascio del parere in ordine alla â??soluzioneâ?• prospettata dallâ??ente

richiedente.

Peculiare Ã¨ disciplina del cd. silenzio assenso conseguente al decorso del termine stabilito dalla legge per il controllo preventivo o per il rilascio del parere in ordine alla â??soluzioneâ?• prospettata dallâ??ente richiedente (art. 1, comma 1-*ter* della legge n. 20 del 1994 introdotto dalla legge n. 1 del 2026 e art. 2 della legge n. 1 del 2016).

In entrambi i casi, la valenza di automatica esenzione quale diretta conseguenza dellâ??eventuale silenzio della Corte nel controllo preventivo dellâ??atto o nel rilascio del parere diviene strumentale non alla garanzia di legalitÃ finanziaria nellâ??attuazione dei programmi di spesa della p.a. o comunque riconducibili alla materia della contabilitÃ pubblica ma, principalmente, quale mero e sterile (quanto meno ai fini del conseguimento del pubblico interesse alla corretta gestione delle pubbliche risorse) titolo di esonero dalla responsabilitÃ amministrativa.

La delega legislativa.

Come evidenziato dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino, lâ??esigenza di correttivi, non solo formali della riforma appena introdotta, potrebbe emergere anche in sede di attuazione della delega legislativa, contenuta allâ??art. 3 della legge n. 1 del 2026, attinente soprattutto a profili organizzativi della Corte dei conti. Tanto piÃ¹ che i principi e i criteri di delega, come osservato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, necessitano di una interpretazione e attuazione nel pieno rispetto, non solo dellâ??art. 76 della Costituzione, ma anche dei principi costituzionali su cui si fondano lâ??organizzazione e lâ??esercizio delle funzioni magistratuali dellâ??Istituto.

In questo contesto, la prevista fusione di sezioni, a livello sia centrale sia territoriale, sul piano organizzativo non dovrÃ incidere sullâ??autonomia funzionale interna della Corte, nÃ© compromettere lâ??indipendenza delle sue varie componenti. Le funzioni esercitate, pur se concepite in rapporto di reciproca complementaritÃ , al comune fine di dare attuazione al principio di buon andamento, vanno tenute distinte in quanto diversi sono gli interessi immediatamente tutelati: quelle di controllo focalizzate su atti e su gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva; quelle giurisdizionali su condotte e su comportamenti soggettivi di chi svolge lâ??attivitÃ di amministrazione. Deve, dunque, scongiurarsi ogni impropria commistione di tali funzioni, che possa pregiudicare gravemente lâ??imparzialitÃ del giudice e quindi violare il principio del giusto processo e quello del giudice naturale precostituito per legge (artt. 111 e 25 Cost.).

Va, altresÃ¬, preservato il radicamento costituzionale della dimensione regionale nella distribuzione dei poteri pubblici e nella struttura della finanza pubblica: la Corte dei conti svolge una funzione di presidio unitario della legalitÃ e della responsabilitÃ amministrativa su tutto il territorio nazionale ed Ã¨ solo la dimensione regionale che assicura lâ??uniformitÃ del controllo, la razionale distribuzione delle competenze e la piena attuazione dellâ??autonomia regionale nei limiti previsti dalla Costituzione (artt. 5, 81, 117, 119 e 120 Cost.).

La giurisprudenza della Sezione: le principali pronunce[2].

Lâ??attivitÃ della Sezione ha riguardato plurimi profili sia processuali che sostanziali del giudizio di responsabilitÃ amministrativa, del giudizio di conto e di quello pensionistico.

I ristretti tempi assegnati mi impongono di riferire in modo sintetico sulle principali linee giurisprudenziali della Sezione, rinviando alla consultazione del repertorio (allegato alla Relazione orale) delle pronunce della Sezione pubblicate nellâ??anno.

(Sul sito *internet* della Corte dei conti regionale Ã¨ anche consultabile una breve pubblicazione, predisposta dalla Sezione, illustrativa dei profili storici e artistici del Palazzo in cui ha ora sede la Corte dei conti per il Piemonte).

A) La Sezione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sullâ??azione concernente la responsabilitÃ del dipendente di una societÃ a partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo degli enti pubblici partecipanti, per i danni cagionati al patrimonio della societÃ stessa; in tal caso, i requisiti dellâ??*â??in house providingâ?•* e del controllo analogo vanno indagati in modo oggettivo, indipendentemente dalla qualificazione attribuita alla societÃ dagli organi amministrativi o dallâ??ente controllante o anche in difetto di una loro formale qualificazione, dovendo prevalere la realtÃ di fatto e di diritto; dâ??altro canto, la deliberazione dellâ??organo amministrativo di una societÃ che qualifichi la stessa come soggetta a controllo analogo ha natura meramente ricognitiva di uno stato di fatto o di diritto giÃ sussistente, essendo dunque irrilevante ai fini del momento di determinazione della giurisdizione (**sent. n. 296/2025**).

B) In tema di rapporto di servizio, la Sezione ha affermato che Ã¨ idonea a radicare la responsabilitÃ contabile lâ??esistenza di una relazione funzionale tra lâ??autore dellâ??illecito causativo di danno patrimoniale â?? che ben puÃ² essere un soggetto privato â?? e lâ??ente pubblico danneggiato; e tale relazione Ã¨ configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, seppur in modo temporaneo e anche di fatto, dello svolgimento di una data attivitÃ della pubblica amministrazione. La giurisdizione del giudice contabile sussiste, quindi, tutte le volte in cui fra il soggetto danneggiante e lâ??amministrazione o lâ??ente pubblico danneggiato sia ravvisabile un rapporto, non solo dâ??impiego in senso proprio e ristretto, ma di servizio, per tale intendendosi una relazione funzionale in virtÃ¹ della quale tale soggetto, per lâ??attivitÃ svolta continuativamente, debba ritenersi inserito, ancorchÃ© temporaneamente e anche in via di fatto, nellâ??apparato organizzativo o nellâ??iter procedimentale dellâ??ente, sÃ¬ da rendere il primo compartecipe dellâ??operato del secondo; dâ??altro canto, si esercita attivitÃ amministrativa non solo quando si svolgono funzioni politiche e poteri autoritativi, ma anche, quando, nei limiti consentiti dallâ??ordinamento, si perseguono le finalitÃ proprie dellâ??amministrazione pubblica mediante unâ??attivitÃ disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza che il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte dei conti Ã¨ rappresentato dallâ??evento dannoso, verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non piÃ¹ dal quadro di riferimento â?? pubblico o privato â?? nel quale si colloca la condotta produttiva del danno; nella specie, trova conferma la sussistenza del rapporto di servizio per tutti i convenuti, persone fisiche e giuridiche richiamando cospicua giurisprudenza in materia (**sent. n. 295/2025**).

C) Da segnalare la pronuncia in tema di â??danno alla concorrenzaâ?•: esso non puÃ² ritenersi sussistente â??*in re ipsa*â?• per il solo fatto, cioÃ¨, che sia stato illegittimamente pretermesso il confronto tra piÃ¹ offerte, dovendosi provare, da parte dellâ??attore, che la deviazione dai parametri di una corretta azione amministrativa abbia comportato un effettivo danno patrimoniale allâ??Ente pubblico; piuttosto, esso indica, in forma sintetica, il danno patrimoniale subÃ¬to dallâ??amministrazione pubblica per non aver conseguito il risparmio di spesa che sarebbe stato

possibile ottenere mediante il confronto in gara tra piÃ¹ offerte, configurando un â??danno da differenzaâ?• tra lâ??offerta economicamente realizzabile attraverso il rispetto delle regole concorrenziali e quella in concreto realizzata, nella specie, consistente in un minor risparmio non conseguito dallâ??amministrazione derivante dalla mancanza di confronto competitivo tra le imprese (**sent. n. 9/2026**).

D) Con una articolata pronuncia, la Sezione ha esaminato il cd. danno da disservizio.

In proposito, Ã¨ stato ricordato che la giurisprudenza della Corte dei conti ha individuato diverse tipologie di danno da disservizio:

1) il danno da disservizio in senso stretto, quando il servizio non Ã¨ conforme alle sue qualitÃ essenziali (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 43/2020 e Sez. III App. n. 159/2020);

2) il disservizio da riduzione dâ??efficienza (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. nn. 293/2019 e 528/2018);

3) il danno da disservizio per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalitÃ del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti allâ??accertamento dellâ??illecito erariale (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 8/2017 e Sez. I App. n. 523 del 2012);

4) il danno da disservizio da mancata resa del servizio (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. n. 378/2023), tale per cui si ha rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione della stessa (**sent. n. 10/2026**).

La fattispecie esaminata ha riguardato, in particolare, il danno da disservizio da esercizio â??illecito di pubbliche funzioniâ?•, definito anche come â??danno da servizio apparenteâ?• o da â??disservizio in senso ampioâ?•, caratterizzato dallâ??interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini privati ed egoistici contrapposti a quelli perseguiti dallâ??ordinamento, che interrompe il sinallagma funzionale con riferimento allâ??intera prestazione resa, la quale, per tale motivo, risulta â??desostanziataâ?• (**sent. n. 10/2026**).

In proposito, la Corte ha affrontato i seguenti profili:

i) il danno per cui puÃ² procedersi al ristoro non puÃ² essere individuato automaticamente in conseguenza della violazione di norme di legge o di condotte illecite, non configurandosi quale danno *in re ipsa*; esso va, dunque, adeguatamente e puntualmente provato; del resto, il giudice contabile Ã¨ il giudice del danno, ovvero della *deminutio patrimonii* subita da unâ??amministrazione pubblica, *sub specie* tanto di maggiore spesa quanto di minore entrata, non della mera legittimitÃ del provvedimento o liceitÃ del comportamento del soggetto agente (**sent. n. 10/2026**);

ii) sotto il profilo della quantificazione del danno da disservizio conseguente allâ??â?•esercizio illecito di pubbliche funzioniâ?•, il *quantum* costituisce un pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria, a causa della sua intrinseca â??diffusivitÃ â?•; per tali motivi, la determinazione del danno puÃ² avvenire anche con valutazione equitativa, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e verificabili. Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, perÃ², non giÃ alla delimitazione dei danni risarcibili (il â??seâ?• della risarcibilitÃ), bensÃ¬ alla liquidazione, ossia alla

determinazione della misura del danno (il â??quantoâ?• della risarcibilitÃ); in tema di disservizio conseguente allâ??â?•esercizio illecito di pubbliche funzioniâ?•, due sono i presupposti che consentono lâ??impiego del criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice in esame: i) che vi sia la certezza sullâ??*an*, ossia sullâ??esistenza del danno, previa pertinente produzione di elementi di prova; ii) che vi possa essere incertezza oggettivamente non eliminabile sul *quantum*, ossia lâ??impossibilitÃ di valutare il danno nel suo preciso ammontare, non colmabili in alcun altro modo, se non *attraverso* il ricorso ad una valutazione equitativa (**sent. n. 10/2026**);

iii) in particolare, la Corte ha ritenuto non fondata lâ??azione della Procura contabile per danno da disservizio per asserita rottura del rapporto sinallagmatico, quantificato in citazione nellâ??ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte a carico del convenuto, posto che, dagli atti e dalla documentazione versata in giudizio, le pur numerose e protratte irregolaritÃ poste in essere dal medesimo convenuto nello svolgimento dellâ??attivitÃ lavorativa non sono tali da comprovare la ritenuta completa disutilitÃ delle prestazioni lavorative effettuate dal convenuto definite â??un non servizioâ?• ed in misura tale da infrangere *in toto* e lungo lâ??intero arco temporale della presenza del convenuto in ufficio il sinallagma contrattuale, difettando la prova della certezza del danno non ricavabile nellâ??*an* sulla base di mere presunzioni, dovendo, piuttosto, essere fornita, da parte del requirente, la dimostrazione della stretta incidenza dellâ??attivitÃ , qualificata di â??incuriaâ?•, sul rapporto di lavoro o, meglio, sullâ??inefficienza asseritamente â??integraleâ?• della prestazione lavorativa del convenuto per disutilitÃ globale della stessa, per modo che lâ??intera prestazione resa ne risulterebbe â??desostanziataâ?• e quindi svuotata *ab imis* di ogni risultato utile, tanto piÃ¹ che il convenuto risulta aver svolto, per il periodo temporale di riferimento, anche mansioni diverse da quelle attinenti al settore demo-anagrafico oggetto di contestazione (**sent. n. 10/2025**).

E) in tema di responsabilitÃ amministrativa per prestazioni rese con falso diploma, la Corte ha ritenuto che ai fini dellâ??accertamento della sussistenza del danno erariale debba valutarsi in concreto se detta prestazione comunque resa possa ritenersi in radice non utile, procedendosi poi, nel caso di ritenuta non disutilitÃ della stessa, alla determinazione del *quantum* del danno erariale; se, infatti, deve ritenersi che lâ??Amministrazione non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto, laddove il dipendente pubblico fosse stato provvisto di valido diploma, va tuttavia esclusa una completa disutilitÃ della prestazione resa ove questâ??ultima sia correlata: i) a un non elevato livello di qualificazione delle mansioni svolte; ii) il prestatore fosse, comunque, provvisto di altro titolo professionale; in tale contesto, il giudice valuterÃ , ai fini dellâ??accertamento del danno da prestazione con falso diploma: a) lâ??*an* del vantaggio per la p.a.; b) nellâ??affermativa, e cioÃ¨ acclarato il conseguimento del vantaggio per la p.a., il *quantum* dellâ??eventuale danno da ascrivere al convenuto ove in tutto o in parte bilanciato dallâ??utilitÃ della prestazione effettuata, facendo ricorso a una valutazione di tipo equitativo (art. 1226 c.c.); nella fattispecie, tenuto conto dellâ??esistenza di un titolo abilitante, sia pure diverso da quello prescritto, e della natura marginale delle mansioni svolte, il Collegio ha ritenuto equo stimare un danno da minor valore della prestazione resa, rispetto a quella attesa (con diverse modulazioni percentuali), riconoscendo, quindi, per il residuo lâ??utilitÃ percepita dallâ??Amministrazione (**sent. n. 4/2025**).

F) In tema di nesso causale, la Sezione ha ritenuto che il criterio di valutazione di detto nesso non conduce ad una veritÃ strettamente oggettiva ma rivela la ricostruzione fattuale che appaia la piÃ¹ coerente e motivata poichÃ© fondata su argomentazioni solide e prive di evidenti contraddizioni sulla base del modello di ragionamento definito come preponderanza dellâ??evidenza o prevalenza relativa della probabilitÃ ; invero, la regola del â??piÃ¹ probabile che nonâ?•, implica che, rispetto ad ogni

enunciato, si consideri lâ??eventualitÃ che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano unâ??ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa; tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, abbia un grado di conferma logica superiore allâ??altra: sarebbe irrazionale, infatti, preferire lâ??ipotesi che Ã¨ meno probabile dellâ??ipotesi inversa; in altri termini, lâ??affermazione della veritÃ dellâ??enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciÃ² accade quando vi sono una o piÃ¹ prove dirette â?? di cui Ã¨ sicura la credibilitÃ o lâ??autenticitÃ â?? che confermano quellâ??ipotesi, oppure vi sono una o piÃ¹ prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. Laddove, poi, ricorrano plurimi enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, cosÃ¬ configurandosi lâ??ipotesi di â??multifattorialitÃ â?• nella produzione di un evento dannoso, la regola della prevalenza relativa implica che il giudice sia legittimato a scegliere come â??veroâ?• lâ??enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili; in tale contesto, il criterio del â??piÃ¹ probabile che nonâ?• costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalitÃ â?? regolante cioÃ¨ lâ??indagine di un determinato rapporto tra fatti o eventi â?? mentre la valutazione del compendio probatorio Ã¨ informata al criterio piÃ¹ elastico della attendibilitÃ â?? ovvero della piÃ¹ elevata idoneitÃ rappresentativa e congruitÃ logica degli elementi di prova assunti -, come predicato della maggiore o minore â??congruitÃ logicaâ?• dellâ??inferenza critica, valutazione rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme (**sent. 4/2026**).

G) In tema di responsabilitÃ medica, Ã¨ stato ritenuto che non possa essere utilmente invocato, a discolpa del convenuto, lâ??aver fatto affidamento sulle valutazioni svolte da colleghi dellâ??*Ã©quipe* medica, dal momento che, come noto, in caso di cooperazione nellâ??attivitÃ medico-chirurgica, anche se svolta non contestualmente (la cd. responsabilitÃ medica dâ??Ã©quipe in forma diacronica), â??ogni sanitario â?? assumendo in quanto tale un obbligo di garanzia nei confronti del paziente â?? oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, non puÃ² esimersi dal conoscere lâ??attivitÃ svolta da altro collega, e perciÃ² dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio a quegli errori evidenti e, come tali, rilevabili con lâ??ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medioâ?• (**sent. n. 2/2025**).

Con la stessa sentenza, la Corte ha evidenziato che nella quantificazione del danno da porre in concreto a carico del medico convenuto deve essere tenuta in adeguata considerazione la circostanza che lâ??attuale regime della responsabilitÃ medica tende a conciliare la tutela del soggetto danneggiato con lâ??esigenza di non appesantire eccessivamente la condizione dellâ??autore dellâ??evento dannoso: ciÃ² nel senso che la rilevanza e la centralitÃ della colpa non costituisce piÃ¹ lâ??unico criterio di interpretazione di tale forma di responsabilitÃ , poichÃ© gli si deve affiancare quello del rischio che, almeno in parte, va fatto ricadere sullâ??Amministrazione danneggiata; ciÃ² comporta, in altri termini, che non appare irragionevole ritenere insito, in unâ??attivitÃ di per sÃ© rischiosa ma al contempo necessaria, lâ??accollo di una parte di rischio in capo a chi quellâ??attivitÃ organizza e gestisce, e dunque allâ??amministrazione di riferimento; a maggior ragione allorchÃ©, come nel caso di specie, siano riscontrabili carenze organizzative della struttura (impossibilitÃ dellâ??effettuazione di R.M.N. nei fine settimana) che, se non rivestono certo efficacia scriminante, avrebbero comunque favorito e facilitato una piÃ¹ rapida e corretta diagnosi. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuta la responsabilitÃ erariale del convenuto, ma in applicazione del potere riduttivo dellâ??addebito di cui allâ??articolo 83 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e valorizzando, in particolare, la non risultanza di precedenti disciplinari in capo al sanitario, la proporzionalitÃ tra danno e rischi insiti nellâ??attivitÃ e retribuzione del convenuto, nonchÃ© il concreto apporto causale

riferibile alla medesima, il Collegio ritiene equo e ragionevole ridurre lâ??importo del danno del 50 per cento rispetto alla pretesa attorea (**sent. n. 2/2025**).

H) In ordine alla quantificazione del danno, la Sezione ha ritenuto che essa debba essere perimetrata secondo le regole della causalitÃ giuridica, dovendosi tenere distinto il nesso eziologico tra comportamento ed evento, fonte della responsabilitÃ , rispetto a quello inerente al rapporto eventoâ??conseguenze dannose, necessario per imputare al danneggiante i danni strettamente derivanti dalla sua condotta; in sostanza, il danno rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, sorretto il primo dalla causalitÃ materiale ed il secondo da quella giuridica come nellâ??ipotesi del danno oggetto dellâ??obbligazione risarcitoria aquiliana che si configura esclusivamente quale danno conseguenza del fatto lesivo, di cui Ã¨ un elemento lâ??evento lesivo; talchÃ©, se sussistesse solo il fatto lesivo, ma non un danno-conseguenza, non vi sarebbe alcuna obbligazione risarcitoria (cfr. articoli 1223, 1226, 1227, comma secondo, e 2056 cod. civ.); ne discende che Ã¨ compito del giudicante, una volta accertata, sul piano della causalitÃ materiale, la responsabilitÃ dellâ??autore della condotta illecita, procedere â?? eventualmente anche con criteri equitativi â?? alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalitÃ giuridica (rettamente intesa come relazione tra lâ??evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili allâ??esito prodottesi) onde ascrivere allâ??autore della condotta, responsabile *tout court* sul piano della causalitÃ materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente allâ??evento di danno; nel caso di specie, in disparte la legittimitÃ della condotta serbata dal Comune â?? di non proporre appello avverso la sentenza sfavorevole del Tar per illegittima occupazione di un terreno di proprietÃ privata, per quanto plausibile in considerazione della conduzione di trattative stragiudiziali per il bonario componimento della questione e tale da giustificare il ritardo nella scelta di procedere allâ??occupazione sanante -, cionondimeno Ã¨ innegabile che essa ha determinato delle conseguenze dannose ulteriori e non strettamente collegabili alla condotta illecita della convenuta) (**sent. n. 292/2025**).

I) La Sezionesi Ã¨ anche pronunciata sulla responsabilitÃ di talune figure professionali in tema di appalto di lavori pubblici:

i) in materia di appalto, il principio dellâ??esclusione di responsabilitÃ per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (â??*nudus minister*â??) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacitÃ tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui lâ??obbligazione di accertare la conformitÃ sia della progressiva realizzazione dellâ??opera appaltata al progetto sia delle modalitÃ dellâ??esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica; ne consegue che non Ã¨ esclusa la sua responsabilitÃ nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonchÃ© di controllarne lâ??ottemperanza da parte dellâ??appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente; sicchÃ©, sul Direttore lavori grava, dunque, lâ??obbligo dellâ??accertamento della conformitÃ sia della progressiva realizzazione dellâ??opera al progetto, che delle modalitÃ esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonchÃ© lâ??adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicchÃ© incorre in responsabilitÃ il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne lâ??ottemperanza da parte dellâ??appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (**sent. n. 4/2026**);

ii) sussiste responsabilitÃ per danno erariale a carico dei componenti della commissione di collaudo in corso dâ??opera (artt. 91, 92 e 96 r.d. 25 maggio 1895, n. 350) i quali abbiano omesso di adempiere

lâ??obbligo di verificare la corrispondenza dei lavori in esecuzione con i dati del progetto, per modo che essi, ove avessero esercitato il controllo e sulla base della rispettiva scienza ed esperienza, non avrebbero potuto non accorgersi delle difformitÃ e della malaccorta realizzazione del manufatto; sicchÃ©, se Ã¨ vero che la responsabilitÃ principale della diligente esecuzione dei lavori sia da imputare alla Direzione lavori, cionondimeno la normativa sopra richiamata pone a carico dei collaudatori, nel caso di assegnazione del compito di collaudo, (segnatamente) in corso dâ??opera, lâ??obbligo e la cura di verificare che lâ??opera sia eseguita in perfetta regola di arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite in conformitÃ del contratto e delle varianti debitamente approvate (**sent. n. 4/2026**).

L) Quanto ad una fattispecie di danno contestata a funzionari prefettizi per non idonea vigilanza sul malfunzionamento degli Uffici di anagrafe, stato civile ed elettorale di un Comune, la Corte ne ha escluso la responsabilitÃ risultando, in concreto, che gli stessi si sono attenuti nellâ??attivitÃ loro assegnata sulla base delle vigenti normative e circolari che disciplinano la materia, non potendosi surrogare detta attivitÃ di vigilanza con il controllo di regolaritÃ amministrativa e contabile, di legittimitÃ , di regolaritÃ e di correttezza dellâ??azione amministrativa (art. 147, comma 1, del TUEL) spettante ad organi dellâ??ente investiti dellâ??essenziale funzione di controllo interno loro intestata e qualificata da una piÃ¹ ampia e approfondita conoscenza dello svolgersi dellâ??azione amministrativa, nella specie, neppure compulsati dalla Procura contabile (**sent. n. 10/2026**).

M) Di interesse Ã¨ anche la sentenza con la quale Ã¨ stato affermato che la declaratoria di â??non conformitÃ â?• a norma delineata dallâ??ANAC nellâ??esercizio della peculiare funzione consultiva dalla medesima AutoritÃ formulata ai sensi dellâ??art. 211 del d.lgs. n. 50 del 2016 (si vedano, ora, artt. 220 e 226 d.lgs. n. 36/2023) â?? che non assume valore di accertamento definitivo e vincolante circa illegittimitÃ /illeceitÃ dei provvedimenti dalla stessa AutoritÃ sottoposti a vaglio â?? non configura danno *in re ipsa*, in quanto la dimostrazione della sussistenza del danno contestato rimane affidato alla puntuale e motivata dimostrazione da parte della Procura della Corte dei conti attrice; peraltro, secondo i principi consolidati della giurisprudenza contabile, il giudizio per responsabilitÃ erariale Ã¨ comunque autonomo da valutazioni, anche in punto di conformitÃ a legge, formulate non solo dallâ??ANAC ma anche da altre autoritÃ o istituzioni, quanto alla prospettabilitÃ del danno erariale, nella specie consistente nel cd. danno alla concorrenza (**sent. n. 9/2025**).

N) In tema di giudizio di conto, Ã¨ stato ritenuto che lâ??ambito di scrutinio riservato al pubblico ministero nel giudizio di conto va esteso anche al conto, per una duplice ragione: una di ordine logico, in quanto necessariamente intercorre un collegamento tra la relazione e il suo oggetto, sicchÃ© impedire che il pubblico ministero esamini il conto sul quale risulti incentrata la relazione del giudice designato equivale a svuotare di contenuto la relazione stessa; lâ??altra di ordine testuale, poichÃ© *â??la relazione per lâ??esame del contoâ?• [â?¦] Ã¨ comunicata al pubblico ministeroâ?•*(art. 147, c.4, c.g.c.) (**sent. n. 53/2025**).

Nellâ??occasione, la Corte ha anche rilevato che per la natura e lâ??identificazione del conto e della correlata parifica, vige unâ??ampia libertÃ della forma, segnatamente in materia di â??parifica del contoâ?•, sicchÃ© Ã¨ da ritenere regolare il conto â??munito di parificaâ?• per apposizione di un visto, anche se non apposto puntualmente nellâ??apposita fincatura o casella del modello di conto firmato dallâ??agente contabile e anche senza specifiche motivazioni, essendo comunque necessario che esso risulti apposto dal funzionario investito formalmente dallâ??ente a svolgere la funzione di parificazione dei conti giudiziali (**sent. n. 53/2025**).

Dati numerici e statistici.

Dallâ??esame delle tabelle allegate risulta che la Sezione ha definito n. 259 giudizi in materia di contabilitÃ pubblica, di cui n. 74 in materia di responsabilitÃ amministrativa, n. 183 di conto e n. 2 rese di conto.

Per quanto riguarda il settore pensionistico si registra un aumento dei giudizi definiti, pari al 23% circa, infatti, i giudizi definiti con rito monocratico sono stati n. 54, portando cosÃ¬ a n. 313 i giudizi totali definiti nellâ??anno.

Cospicuo Ã¨ il numero di conti depositati presso la Segreteria della Sezione, n. 10.173, in aumento del 14% rispetto al 2024.

Lâ??attivitÃ della Sezione ha interessato n. 1.082 conti definiti con pronuncia di discarico (circa il 19% del totale nazionale), n. 9.113 conti definiti con pronuncia di estinzione, oltre a n. 183 giudizi di conto per un totale di n. 10.378 di conti lavorati nel 2025 con un incremento rispetto al 2024 pari al 12%.

Indicatori di efficacia ed efficienza. Indici di ricambio e di smaltimento.

I risultati raggiunti dalla Sezione piemontese possono essere analizzati, sotto i profili dellâ??efficacia e dellâ??efficienza, anche attraverso due indicatori:

- lâ??indice di smaltimento che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti in carico allâ??ufficio, risultanti dalla somma tra pendenti e depositati.
- lâ??indice di ricambio che rappresenta il numero dei procedimenti definiti ogni 100 procedimenti depositati nellâ??anno di riferimento;

Lâ??indice di â??smaltimentoâ?• Ã¨ pari al 57% nellâ??ambito della responsabilitÃ , al 46% nellâ??ambito della pensionistica, al 95% per i giudizi di conto, al 100% per i giudizi per resa di conto e istanza di parte, al 17% per attivitÃ sui conti giudiziali.

Dallâ??esame degli indici di smaltimento e di ricambio, si evidenzia che lâ??attivitÃ della Sezione nel corso del 2025 risulta sostanzialmente in linea con lâ??anno precedente, con un aumento nellâ??attivitÃ dei conti giudiziali che porta non solo a gestire il flusso delle sopravvenienze annuali ma anche alla diminuzione della giacenza iniziale.

La durata media dei processi.

La durata media del processo (media calcolata dalla data di apertura del giudizio alla data di deposito della sentenza), nellâ??ambito della responsabilitÃ Ã¨ pari a 8 mesi, registrando una leggera riduzione rispetto al 2024.

La durata media per la definizione dei processi pensionistici passa da 10 mesi nel 2024 a 9 mesi nel 2025.

Al riguardo, anche in relazione alla celeritÃ nella definizione dei giudizi, occorre evidenziare che lâ??udienza di discussione dei nuovi ricorsi Ã¨ stata, dai magistrati designati, fissata, secondo la vigente disciplina, di norma, alla prima udienza utile in calendario, cioÃ¨ entro cinque (o al massimo sei) mesi dal deposito in Sezione dei ricorsi stessi, tenendo conto, a tal fine, del termine di 120 giorni che

deve intercorrere tra il deposito del ricorso e la celebrazione dellâ??udienza (v., art. 155 c.g.c.).

Importi liquidati nelle sentenze di condanna.

Gli importi liquidati nelle sentenze di condanna, a seguito degli esiti dei processi, sono complessivamente pari a euro 34.477.653,49, oltre alla rivalutazione monetaria ove statuita in sentenza, di cui euro 320.926,70 liquidati a seguito di rito abbreviato ed euro 21.100,00 liquidati con rito monitorio.

Le sfide del momento presente: una conclusione.

Allargando lâ??angolo visuale del giurista anche agli ultimi gravissimi eventi geopolitici, non possiamo che constatare che il â??mondo sia uscito dai cardini[3]â?•. Il modello democratico, faticosa conquista della civiltÃ occidentale, appare minacciato da Stati â?? ivi inclusi quelli che ritenevamo a noi piÃ¹ vicini â?? sempre piÃ¹ segnati da involuzioni autoritarie che, contro la storia e anche contro la loro storia, si propongono come modelli alternativi.

â??La sfida per i sistemi democratici appare oggi derivare anche dal tentativo di ignorare e cancellare il confine tra libertÃ e arbitrioâ?•[4].

A questo riguardo, riecheggia il grave interrogativo: â??Non ha forse bisogno lâ??Europa [â?¦] di elementi correttivi a partire dalla sua grande tradizione e dalle grandi tradizioni etiche dellâ??umanitÃ ?[5]â?•

E qual Ã¨ la misura fondativa, il criterio di ragionevolezza intrinseca dello Stato di diritto che vale a mantenere un rigoroso limite tra â??libertÃ e arbitrioâ?•, se non la dignitÃ della persona umana che Ã¨ previa ad ogni agire politico, a qualsiasi giurisdizione statale[6]?

Ã? proprio tale misura, la dignitÃ della persona, appunto, che fonda la legge (*Î½Ï?Î¼Î¿Ï?*) e anche la sua interpretazione: non Ã¨ a caso â?? dice Platone, giocando sullâ??assonanza *Î½á½•Î¿Ï?-Î½Î¿á¿¦Ï?*[7]â?? che il nome legge si avvicina a quello dâ??intelletto[8].

Di qui lâ??attualitÃ del discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marsiglia il 5 febbraio 2025 che giÃ richiamammo nellâ??inaugurazione dello scorso anno.

La locuzione â??Noi popoliâ?• contenuta nel preambolo della Carta di San Francisco istitutiva delle Nazioni Unite evoca una profonda interiorizzazione dei diritti fondamentali dellâ??uomo, della dignitÃ e del valore della persona umana, dellâ??eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne delle nazioni grandi e piccole, a difesa dei quali i popoli delle Nazioni Unite si erigono; la salvaguardia di tali principi fondamentali costituisce la profonda *Ratio* della Giustizia, non frammentabile in erratiche e manipolabili *rationes*.

Alla memoria viva di tali principi, indelebilmente posti nella nostra Costituzione e nel Trattato dellâ??Unione europea, concorre lâ??Amministrare la Giustizia, anche con il contributo del prestigioso Foro di Torino, nonchÃ© lâ??esercizio, da parte delle UniversitÃ , del fondamentale ufficio della *Ï?Î±Î¯Î´ÎµÏ Ï?Î¹Ï?*(dellâ??educare, dellâ??istruire) intesi a realizzare lâ??idea di Giustizia, mezzo essenziale per la formazione dellâ??Uomo giusto e per la tenuta delle nostre Democrazie.

In tale direzione la Corte dei conti di Torino, nel corso del 2025 ma con un programma esteso allâ??anno in corso, ha promosso e accolto iniziative culturali intese a concorrere a realizzare lâ??obiettivo[9], niente affatto ovvio ma frutto di un continuo e rinnovato impegno, di mantenere viva la coscienza morale e la partecipazione consapevole alla vita collettiva dei cittadini della Repubblica.

Nel corso della sua lunga storia attraversata anche da profonde stagioni di riforma, la Corte dei conti ha sempre saputo mantenere saldo il proprio ruolo, garantendo ai cittadini il rispetto della legalitÃ e lâ??uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertÃ e uguaglianza nonchÃ© quei diritti inviolabili che i Costituenti hanno sancito nella nostra Carta costituzionale.

La Corte dei conti radicata nel territorio, in specie qui a Torino ove essa Ã¨ stata istituita[10], prosegue responsabilmente nellâ??esercizio delle funzioni giurisdizionali e di controllo ad essa affidate dalla Carta costituzionale per far fronte alle sfide presenti e future sempre al servizio dei cittadini e nellâ??interesse delle Istituzioni, chiamate a un costante e vicendevole rispetto[11].

Grazie.

---

[1] Cfr. punto 25 della sintesi dei lavori dellâ??adunanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti tenutasi a Roma nelle date 27 â?? 28 gennaio 2026 in cui Ã¨ stato deliberato di confermare quanto previsto dalla delibera n. 429 del 20 dicembre 2024, concernente le â??Linee guida sullo svolgimento delle Cerimonie di inaugurazione dellâ??anno giudiziarioâ•.

[2] La Rassegna delle principali pronunce della Sezione include anche quelle pubblicate nella prima metÃ del mese di gennaio 2026 in quanto riferite a giudizi decisi nel 2025.

[3] F. Nietzsche, *Die Geburt von TragÃ¶die, Oder: Griechentum und Pessimismus*, traduzione italiana di F. Masini*, La nascita della tragedia ovvero GrecitÃ e pessimismo*, Roma 1980, p. 60.

[4] S. Mattarella, *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della societÃ civile*, *Palazzo del Quirinale, 19/12/2025 (II mandato).*

[5] J. Ratzinger, *Lâ??Europa, la tradizione e lâ??etica in un mondo dominato dalla tecnica*, Cernobbio, Villa dâ??Este 8 settembre 2001.

[6] J. Ratzinger, *La necessitÃ dellâ??Europa in mondo globalizzato*, Conferenza alla Biblioteca del Senato, Sala Capitolare del Chiostro della Minerva, 13 maggio 2004.

[7] Platone, *Leggi*, XII, 957c.

[8] CosÃ¬, F. Adorno, Il pensiero politico di Platone, Torino 1972, Introduzione, XXVIII.

[9] Seminario di studi: *Lâ??evoluzione della contabilitÃ pubblica nellâ??Italia unita: norme e istituti*, 28 marzo 2025, organizzato dalla Corte dei conti di Torino in collaborazione con lâ??UniversitÃ degli Studi di Torino, V. MarcenÃ², M. Rosboch, S. FoÃ ; *Giornate della legalitÃ* : D. Stasio, A. Trocino, moderatrice V. Verdolini, *In carcere, in fondo, stanno bene*, 4 ottobre 2025, ore 15:00, Torino; T. Greco, G. Zagrebelsky, *Perdono, CaritÃ , Beneficenza, Accoglienza, non hanno nulla a che fare la giustizia*

terrena, dialogo a partire da un contributo video di Don. V. Colmegna, 4 ottobre 2025, ore 17:30, Torino; Visita didattica dellâ??istituto dâ??Adda di Varallo Sesia VC â?? classe 5 AFM Amministrazione Finanza e Marketing ex ragioneria, 21 maggio 2025.

[10] Legge 14 agosto 1862, n. 800.

[11] G. Carlino, *Cerimonia di inaugurazione dellâ??anno giudiziario 2026*, Roma, 24 febbraio 2026, Aula delle Sezioni riunite, in www.corteconti.it

Data di creazione
2026/03/24